CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Direzione Risorse
Servizio Stazione Unica Appaltante

Attestazione documenti allegati

Atto N. 3475 del 16/11/2026

OGGETTO: APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE E INDIZIONE DELLA GARA SU DELEGA DEL COMUNE DI SANTO STEFANO D'AVETO - ID.4705 AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA STAZIONE SCIISTICA ESTIVA E INVERNALE DI SANTO STEFANO D'AVETO, RIO FREDDO - MONTE BUE, DEI RIFUGI DELLA CIPOLLA E DEL MONTE BUE NONCHÉ DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DEL CAPOLUOGO E DELL'AREA CAMPER

Si dichiara che all'atto in oggetto sono allegati i seguenti documenti, per i quali si riportano il titolo e l'hash code calcolato prima della firma dell'atto stesso (se l'allegato è firmato digitalmente)

Allegati:

Nome file allegato: PR_DET_PROP_3836_2026.docx
Hash:
D2EA0487125C354458A461D5CEA46FD8FDB693103B95652979842B3C2C9AED72D4143D420909A3D377C553A44BFC3F1E7BF0E5E0C133AE44A3B1884C38270A63

Nome file allegato: 02 ID.4705 Accordo Trattamento Dati GDPR.pdf
Hash:
E466F318826800B799BE6CF77C42D7DC7F37974CF19BCD91FEE100F50068654503CAA523A72413E3DB68951A618CB9A9B79929B843859889FE07CE21129A9420

Nome file allegato: PEF.pdf
Hash:
7E5A38A234D8CF728C317E13F6304F60A1D67A690D8988D54D9E6504174FFF020BA2A16AFE4148643B634A0222EAE0DF67501F6376B8D5A0F0BBC9D0D82ED3CB

Nome file allegato: 02 ID.4705 Schema Disciplinare di gara CONCESSIONE_Rev. 16.11.2026_REV.pdf
Hash:
67E35006A0E1EBC049AD364D229D06BDB79CFE1250318FAE0D163695B8AEBB8074C3F2986AD59AA5C11214105521740774144 57ACBF950CC52F62688043E618B

Nome file allegato: 03 ID.4705 Allegato A Domanda di partecipazione.pdf
Hash:
6994A2EB8597C0CE6ABB2C281A4B2A32DE86E1D2A0D6AE17195329335DE50845C2AD3CBFE140FD065D55E2AB4C059BABB96947401242A6AD5CE850F70D32FB8D

Nome file allegato: 01 ID.4705 Schema Bando.pdf
Hash:
0A62E1EF57EA18B0E13ED04A3CFF8B9D7E67CE415A09DA52BB87F5598B7E598775357EB42482ABB10E50CBFF3671625B3D4863153BFE570B879BFD6D3D89ED88

Nome file allegato: 05 ID.4705 Allegato D verbale sopralluogo.pdf
Hash:
C7AA6A02D745E7C2739134A0C787CCD1C34D77C7CB410AA47C1B00ECE0F7B1A1B1530BA1DD93FEB7B6BA4A83320CC647022C691123AC50EF488CC2CAC5118AF1

copia informatica per consultazione

Nome file allegato: 06 ID.4705 Allegato E dich equivalenza tutele.pdf
Hash:
8630D2DD62BD88BBB412FFC06F5C01500F85870A97B7B786E678269CE4D32CFC9AA4EAAC941377023C25A0B10E422B8D6474B7325F88DEE971B6870BCC57AC4C

Nome file allegato: 07 ID.4705 Allegato F mod comunicazione titolare effettivo.pdf
Hash:
0C53D0698B11A02637452A4CE8A2E4EBFFA4321F9B0EC94B7204056E4F83212B057B57702FD894F0782C541A01AD4A39B4AB3F89484B8D87BD981328A9E7E151

Nome file allegato: 08 ID.4705 Allegato G_impegno ex art. 102.pdf
Hash:
D92B51B0B6B665D96EC99080E99E777E5D870B8FC4907B71C270CA455EC23AC64894A6369D88FA2604F957BC5D9C56D3729E90DF341F85C85FE3D23101DE5DF1

Nome file allegato: 09 ID.4705_10_istruzioni pagamento imposta di bollo Ed. 1 Rev. 0 del 03-2025.pdf
Hash:
C7901291BF82EDFA9E0678C01DAB29B1A5290B262A230E97B42EE70E47D5CA09A253732C0D3888FC7A9AF342BC600089B62301193E386C1A9690D56402EDAE7F

Nome file allegato: 01 ID.4705 schema contratto concessione.pdf
Hash:
E4A9345DD80BA84CD48856C13E99EC8298EC6ECF1FF66F0D638165AFB9EF20F433FB5FDC868052365A760935CA6CBF6469002CE0232503364AF682A61751D457

Nome file allegato: 04 ID.4705 Allegato B modello dich anagrafiche e antimafia.pdf
Hash:
3F6A38CA05431E399DF1658C4B2D0C5AE58A021F4B1F18272A2508DC003C1B337701391EAE3BF03A20D73E63299A05568C0ACE0CE4E8A35EEFBEAE7B6419CD42

Sottoscritta da
(NORMA TOMBESI)
con firma digitale

copia informatica per consultazione

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Risorse

Servizio Stazione Unica Appaltante

Atto N. 3475/2026

Oggetto: APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE E INDIZIONE DELLA GARA SU DELEGA DEL COMUNE DI SANTO STEFANO D'AVETO - ID.4705 AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA STAZIONE SCIISTICA ESTIVA E INVERNALE DI SANTO STEFANO D'AVETO, RIO FREDDO - MONTE BUE, DEI RIFUGI DELLA CIPOLLA E DEL MONTE BUE NONCHÉ DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DEL CAPOLUOGO E DELL'AREA CAMPER.

In data 16/11/2026 il dirigente NORMA TOMBESI, nella sua qualità di responsabile, adotta il seguente Atto dirigenziale;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”;

Richiamato lo Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Visto l’art. 107, commi 1, 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”.

Visto il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 con il quale è stato approvato il Codice dei contratti pubblici (d’ora innanzi Codice) come integrato e modificato dal Decreto Legislativo 31 dicembre 2024, n. 209;

Richiamati:

- il “*Protocollo operativo per lo svolgimento, da parte della Stazione appaltante della Città Metropolitana di Genova, di gare di appalto di lavori, servizi e forniture a favore dei comuni (o loro forme associative) rientranti nel territorio metropolitano*” approvato con atto del Sindaco Metropolitano n. 68 in data 18/10/2020 al quale il Comune di Santo Stefano d’Aveto ha aderito con Deliberazione G.C. n. 7 del 12/02/2021;

- l’Atto Dirigenziale n. 893 del 31/03/2025 della Direzione Risorse della Città Metropolitana di Genova di conferimento dell’incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Stazione Unica Appaltante alla Dott.ssa Norma Tombesi;

- l'Atto Dirigenziale n. 1521 del 12/06/2024 della Segreteria e Direzione Generale di Città Metropolitana di Genova con il quale è stata individuata in riferimento alle gare assunte dalla SUA Metropolitana come Centrale di Committenza qualificata, quale Responsabile Unico di Progetto ai sensi dell'art. 62 comma 13 del Codice la Dott.ssa Norma Tombesi, Dirigente del Servizio Stazione Unica Appaltante, per tutte le competenze attribuite dall’art. 7 dell’Allegato I.2 al Codice in riferimento alla fase di affidamento della procedura in oggetto, cui è limitata l’efficacia dell’incarico attribuito;

- l’Atto Dirigenziale n. 2743 del 18/09/2026 della Direzione Risorse di Città Metropolitana di Genova di nomina per la procedura in oggetto quale Responsabile Unico di Progetto la Dott.ssa Norma Tombesi, in conformità al succitato atto n. 1521/2024;

- la Determina a contrarre n. 43 del 16/11/2026 dell’Area progettazione, manutenzione e

copia informatica per consultazione

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Risorse

Servizio Stazione Unica Appaltante

sviluppo del Comune di Santo Stefano d'Aveto con il quale è stata avviata la procedura aperta di affidamento in Concessione del servizio di gestione della stazione sciistica estiva e invernale di Santo Stefano d'Aveto, Rio Freddo - Monte Bue, dei rifugi della Cipolla e del Monte Bue nonché degli impianti sportivi del capoluogo e dell'Area Camper, dando mandato alla Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana di Genova per lo svolgimento della procedura di affidamento;

Preso atto che:

- la S.U.A Metropolitana, nella sua qualità di Soggetto Aggregatore ai sensi dell'art. 9 del d. l. n. 66/2014 convertito nella legge n. 89/2014, in forza del disposto dell'art. 63 comma 4 del codice è iscritta di diritto nell'elenco delle Stazioni Appaltanti e Centrali di Committenza qualificate tenuto da ANAC ai sensi degli artt. 62 e 63 del codice dei contratti pubblici;

- le centrali di committenza e le stazioni appaltanti, ai sensi dell'art. 62 comma 13 del codice, quando svolgono attività di committenza, anche ausiliaria, nominano un RUP con il compito primario di curare i necessari raccordi con la stazione appaltante beneficiaria dell'intervento, la quale a sua volta nomina un responsabile del procedimento per le attività di propria pertinenza;

Ritenuto di procedere all'approvazione della documentazione relativa alla procedura di gara in oggetto e all'indizione della stessa, attuando quanto previsto dalla richiamata Determina a contrarre n. 43 del 16/11/2026;

Dato atto che con la sottoscrizione del presente atto il sottoscritto responsabile firmatario attesta di non trovarsi in alcuna situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, ai sensi dell'art. 16 del D. Lgs. 36/2023 e ai sensi dell'art. 6-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto il dirigente attesta, in attuazione del piano anticorruzione della Città Metropolitana di Genova, e ai sensi dell'art. 6-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241, di non trovarsi in una situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, rispetto al presente procedimento;

Preso atto che non sono stati segnalati casi di conflitto d'interessi, anche potenziale, che comportino l'obbligo di astensione da parte dei dipendenti, del responsabile dell'istruttoria e dei dirigenti che partecipano alla presente procedura, ai sensi dell'art. 16 del D. Lgs. 36/2023 e ai sensi dell'art. 6-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241;

Dato atto che nel presente procedimento si è operato nel rispetto della normativa sulla privacy, con particolare riferimento ai principi di necessità, di pertinenza e non eccedenza (artt. 5 e 6 GDPR - Regolamento 2016/679);

Ritenuto opportuno di assolvere agli obblighi di pubblicità legale secondo le modalità contenute nel provvedimento ANAC n. 264 del 20/06/2023;

Visto il Decreto della Sindaca metropolitana n. 2 del 15 gennaio 2026 con cui è stato approvato il Piano esecutivo di Gestione 2026-2028;

Visto il Decreto della Sindaca metropolitana n. 11 del 5 febbraio 2026 con cui sono stati approvati il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026-2028 e relativi allegati e il Gender

copia informatica per consultazione

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Risorse

Servizio Stazione Unica Appaltante

Equality Plan 2026-2028;

Dato atto che l'istruttoria del presente atto è stata svolta da Stefano Semorile, responsabile del procedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000 e che provvederà a tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto, il dirigente attesta altresì la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, assieme al responsabile di procedimento ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000;

Dato atto che il presente provvedimento non ha implicazioni contabili o finanziarie;

DISPONE

1. di approvare la documentazione di gara costituita da:
    a. schema disciplinare di gara e allegati;
    b. schema bando di gara;
    c. schema di contratto e allegati;
    d. PEF

    che si allegano (secretati) al presente atto per farne parte integrante e sostitutiva;

2. di indire, su delega del Comune di Santo Stefano d'Aveto la procedura di gara *ID.4705 Affidamento in Concessione del servizio di gestione della stazione sciistica estiva e invernale di Santo Stefano d'Aveto, Rio Freddo - Monte Bue, dei rifugi della Cipolla e del Monte Bue nonché degli impianti sportivi del capoluogo e dell'Area Camper*, in attuazione di quanto disposto con Determina a contrarre n. 43 del 16/11/2026 adottata dal Comune delegante.

Modalità e termini di impugnazione:
la presente determinazione può essere impugnata, ai sensi degli artt. 119 e 120 del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, con ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) per la Liguria, entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione.

Sottoscritta dal Dirigente
(NORMA TOMBESI)
con firma digitale

copia informatica per consultazione

SERVIZI

SCHEMA DI CONTRATTO (servizi)

Aggiornato al D.Lgs. 36/2023 e al 209/2024

Sommario

Premesse 2
Articolo 1 - Oggetto 2
Articolo 2 - Documenti contrattuali 3
Articolo 3 - Corrispettivo del servizio e Contributo alla gestione. 4
Articolo 4 - Durata del contratto 6
Articolo 5 - Cessione del contratto 6
Articolo 6 - Revisione e modifiche al contratto 6
Articolo 7 - Ruoli contrattuali 7
Articolo 8 - Subappalti e subcontratti 7
Articolo 9 - Oneri a carico del Concessionario 11
Articolo 10 - Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza 11
Articolo 11 - Sospensione 15
Articolo 12 - Misure anticorruzione 16
Articolo 13 - Responsabilità e Polizze assicurative 18
Articolo 14 - Canone di concessione (EVENTUALE) 19
Articolo 15 - Tracciabilità dei pagamenti 20
Articolo 16 - Penali 21
Articolo 17 - Modalità e termini della verifica di conformità 24
Articolo 18 - Risoluzione del contratto 25
Articolo 19 - Recesso 27
Articolo 20 - Trattamento dei dati personali 27
Articolo 21 - Brevetti industriali e diritti d'autore 28
Articolo 22 - Criteri Ambientali Minimi 28
Articolo 23 - Controversie 29
Articolo 24 - Richiamo alle norme legislative e regolamentari 29
Articolo 25 - Interpretazione del contratto 29
Articolo 26 - Patto di Integrità 29
Articolo 27 - Spese contrattuali 29

copia informatica per consultazione

Premesse

(……)

(……)

(……)

- che nel presente contratto per “Codice” si intende il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 nel testo vigente

Articolo 1 - Oggetto

La premessa narrativa forma parte integrante del presente contratto.

L’Amministrazione, come sopra rappresentata, affida a (…nome Concessionario) e per essa a (… nome Firmatario…), il quale nella precitata sua qualità, accetta senza riserva alcuna, l’esecuzione di tutte le prestazioni e forniture necessarie per la realizzazione del servizio di gestione della stazione sciistica estiva e invernale di Santo Stefano d’Aveto, Rio Freddo - Monte Bue, dei Rifugi della Cipolla e del Monte Bue, nonché degli impianti sportivi del capoluogo e dell’Area Camper, come meglio indentificati nell’*Allegato A – Scenario di Contesto* e nella documentazione tecnica allegata al Capitolato speciale (CIG @@@@ - ID.4705).

La concessione prevede, oltre alla gestione dei rifugi e degli impianti citati, anche la realizzazione di un intervento di manutenzione straordinaria (montaggio/smontaggio e verniciatura), previsto a carico del Concessionario al terzo anno di gestione, relativo ad un tratto della seggiovia HM03 rientrante nell’ambito della Revisione Generale dell’impianto di risalita e corrispondente ad un importo di € 43.130,00 oltre iva.

Il dettaglio delle prestazioni è contenuto nel Capitolato Speciale, parte integrante del presente contratto, al quale le parti fanno espresso rinvio.

copia informatica per consultazione

Il Concessionario s'impegna all'esecuzione della concessione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, ivi compresa l'osservanza dei Criteri Minimi Ambientali, l'offerta presentata in sede di gara e il Piano economico Finanziario presentato in sede di offerta.

Il valore stimato complessivo della Concessione, ai sensi dell'art. 179 del D.Lgs. n. 36/2023, per tutta la durata del Contratto, risulta pari a **Euro 4.268.986,84** (@@@) oltre IVA, come meglio indicato all'art. 1.5 lett. A del Capitolato Speciale e relativi allegati.

Il valore presunto suddetto è stato calcolato dall'Amministrazione in base a quanto indicato nel Piano Economico Finanziario (PEF) e tiene conto del fatturato totale stimato derivante dalla gestione degli impianti da parte del Concessionario, per tutta la durata contrattuale.

Articolo 2 - Documenti contrattuali

La concessione viene conferita ed accettata sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile ed inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Codice delle Determinazioni Dirigenziali citate in premessa, di tutti i documenti di gara, ancorché non materialmente allegati, nonché dai seguenti documenti, facenti parte integrante e sostanziale del presente contratto:

- il Capitolato Speciale ("Allegato ….."), firmato digitalmente dalle parti e allegato come file avente la seguente impronta HASH: SHA256: "-------";
- il Disciplinare della Privacy ("Allegato ….."), firmato digitalmente dalle parti e allegato come file avente la seguente impronta HASH: SHA256: "-------";
- (……)

copia informatica per consultazione

Fanno altresì parte integrante e sostanziale del presente contratto, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti dell'Amministrazione:

- l'offerta tecnica, costituita dai seguenti file:

nome file - avente la seguente impronta HASH: SHA256: "-------";

L'offerta economica, costituita dai seguenti file:

nome file - avente la seguente impronta HASH: SHA256: "-------";

Le parti dichiarano di avere piena conoscenza dei predetti allegati e fanno ad essi integralmente rinvio per quanto non disciplinato dal presente contratto.

Articolo 3 - Corrispettivo del servizio e Contributo alla gestione.

I ricavi di gestione del concessionario derivano esclusivamente dalla prestazione dei servizi oggetto del presente contratto di concessione.

In particolare, a titolo di corrispettivo per l'esecuzione dei servizi meglio indicati nel Capitolato Speciale, il Concessionario riceve il pagamento del prezzo corrispondente alle tariffe applicate per l'utilizzo degli impianti di risalita, degli impianti sportivi e dell'area camper nonché il pagamento dei prezzi per la somministrazione di bevande e alimenti nell'ambito del servizio di ristorazione/bar presso i Rifugi, il pernottamento presso gli stessi, oltre eventuale attività commerciale e di sponsorizzazione.

Le tariffe sono definite dal Concessionario in modo da garantire l'equilibrio economico della concessione, favorendo, in ogni caso, la massima fruibilità dei servizi da parte dell'utenza. (INSERIRE TARIFFARI IN ALLEGATO)

Le tariffe resteranno fisse e invariate per la durata dei primi due anni di concessione. A partire dal termine del secondo anno di concessione e con cadenza annuale, saranno oggetto di adeguamento sulla base dell'indice ISTAT

copia informatica per consultazione

(FOI) dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e operai (Nazionale).

Il Concessionario potrà praticare ulteriori sconti e agevolazioni rispetto alle tariffe indicate, a favore di utenti e/o associazioni di qualunque genere, previa comunicazione scritta al Comune. In ogni caso il concessionario dovrà garantire uno sconto del 20% sulle tariffe in favore degli utenti di associazioni sportive aventi sede nel territorio comunale.

L'Amministrazione non è responsabile degli effettivi introiti del Concessionario.

In ogni caso, l'Amministrazione comunale prevede la possibilità di erogare un contributo annuo pari a **€ 30.000,00** al netto degli oneri fiscali.

Tale contributo non è soggetto ad alcun successivo aggiornamento in aumento e verrà corrisposto solo qualora vengano rispettate le condizioni meglio indicate all'art. 1.5 lett. B) del Capitolato speciale.

Il Concessionario riconosce che le tariffe sono remunerative e di non avere, quindi alcun diritto a chiedere ulteriori patti, condizioni, prezzi e/o compensi diversi, maggiori o comunque più favorevoli di quelli fissati.

Sono a carico del concessionario, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri, i rischi e le spese relative alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del contratto, ivi comprese tutte le attività necessarie per apportare le integrazioni, modifiche e gli adeguamenti richiesti dal RUP e/o dal Committente, nell'ambito dell'oggetto contrattuale.

Sono altresì a carico del concessionario, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, ogni attività e fornitura che si rendesse necessaria per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di viaggio, vitto e alloggio per il personale addetto alla esecu-

copia informatica per consultazione

zione contrattuale, nonché ai connessi oneri assicurativi, le spese postali e telefoniche.

Articolo 4 - Durata del contratto

Il contratto avrà la durata di 10 (dieci) anni decorrenti dalla data di stipula del presente contratto.

Le parti fanno rinvio all'articolo 1.4 DURATA DEL CONTRATTO del Capitolato speciale.

Articolo 5 - Cessione del contratto

E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

E' ammessa la cessione dei crediti ai sensi dell'articolo 120 comma 12 e dell'articolo 6 Allegato II.14 del Codice.

Articolo 6 - Revisione e modifiche al contratto

Ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 36/2023, al verificarsi di eventi sopravvenuti straordinari e imprevedibili, ivi compreso il mutamento della normativa o della regolazione di riferimento, purché non imputabili al concessionario, che incidano in modo significativo sull'equilibrio economico-finanziario dell'operazione, il concessionario può chiedere la revisione del contratto nella misura strettamente necessaria a ricondurlo a livelli di equilibrio e di traslazione del rischio pattuiti al momento della conclusione del contratto.

Il contratto può essere modificato in corso di esecuzione, senza una nuova procedura di aggiudicazione della concessione e comunque senza alterare la natura generale della concessione ai sensi dell'art. 189 del D. Lgs. 36/2023.

Si rimanda all'articolo 1.10 MODIFICHE CONTRATTUALI del Capitolato speciale.

copia informatica per consultazione

Articolo 7 - Ruoli contrattuali

7.1 Responsabile del contratto

Il Concessionario ha nominato il Sig. (….) quale Responsabile del contratto del servizio, con poteri di firma e decisionali.

Il Responsabile del contratto è il referente del Concessionario nei confronti dell'Amministrazione per tutto quanto concerne l'esecuzione delle prestazioni contrattuali nonché la gestione dei rapporti con gli uffici dell'Amministrazione; assicura, in particolare, lo svolgimento delle attività in modo conforme al Capitolato speciale e all'offerta presentata, ed il rispetto delle tempistiche contrattuali, con piena facoltà di gestire le eventuali criticità, problematiche organizzative e varianti al servizio.

7.2 Direttore dell'esecuzione

L'Amministrazione ha nominato il Sig. (….) quale Direttore dell'esecuzione, con funzioni di supervisione e controllo del puntuale adempimento da parte del Concessionario degli obblighi contrattuali. Se l'Amministrazione non ha nominato il Direttore dell'esecuzione del contratto le relative funzioni sono svolte dal Responsabile Unico del Progetto (RUP).

Articolo 8 - Subappalti e subcontratti

Il ricorso al subappalto da parte del Concessionario è regolato dalle corrispondenti disposizioni in materia di appalto, di cui all'art.119 del Codice.

Il Concessionario non può affidare a terzi, a pena di nullità del relativo accordo, l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto nonché la prevalente esecuzione delle medesime.

<EVENTUALE> In particolare, il Concessionario è tenuto ad eseguire direttamente le prestazioni relative a (….) <FINE EVEN-TUALE>

copia informatica per consultazione

In particolare, si dà atto che il Concessionario ha dichiarato di voler subappaltare le seguenti prestazioni:

(….)

<ALTERNATIVA>

Le predette prestazioni subappaltabili non possono formare oggetto di ulteriore subappalto.

<OVVERO>

Le seguenti prestazioni subappaltabili non possono formare oggetto di ulteriore subappalto:

(….)

(….)

<OVVERO>

Le predette prestazioni subappaltabili possono formare oggetto di ulteriore subappalto.

<FINE ALTERNATIVA>

<ALTERNATIVA>

Il Concessionario ai sensi dell’articolo 119 comma 2 del Codice si obbliga ad affidare in subappalto una quota non inferiore al 20 per cento del totale delle prestazioni subappaltate a piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1 al Codice.

<OVVERO SE INDICATO IN SEDE DI OFFERTA E MOTIVATO>

Il Concessionario ai sensi dell’articolo 119 comma 2 del Codice si obbliga, come indicato in sede di offerta, in ragione dell’oggetto o delle caratteristiche delle prestazioni o del mercato di riferimento, ad affidare in subappalto una quota del (….) per cento del totale delle prestazioni subappaltate a piccole e medie imprese,

copia informatica per consultazione

come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1al Codice.

<FINE ALTERNATIVA>

Il Concessionario si obbliga a presentare, unitamente all'istanza di subappalto, la seguente documentazione:

1) Dichiarazione, redatta in carta semplice dal Titolare/Rappresentante dell'Impresa subappaltatrice, attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui agli articoli da 94 a 98 del Codice, nonché la documentazione attestante il possesso dei requisiti di qualificazione prescritti;

2) dichiarazione relativa alla percentuale dei subappalti fino a quel momento affidati a piccole e medie imprese;

3) copia autentica del contratto di subappalto, contenente tra l'altro:

a) il prezzo praticato dall'impresa subappaltatrice;

b) l'indicazione separata degli oneri di sicurezza e della manodopera relativi alle prestazioni subappaltate, rispetto alle quali il subappaltatore non potrà praticare alcun ribasso;

c) la condizione sospensiva del contratto relativa al rilascio dell'autorizzazione;

d) l'impegno del Concessionario a trasmettere prima di ciascun pagamento, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti dallo stesso corrisposti al subappaltatore.

4) dichiarazione del Concessionario circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento ai sensi dell'art. 2359 del c.c. con l'impresa subappaltatrice;

5) la documentazione attestante il rispetto degli obblighi in materia di sicurezza da parte dell'impresa subappaltatrice.

copia informatica per consultazione

Il Concessionario e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici, trasmettono all'Amministrazione, prima dell'inizio dei lavori e periodicamente, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed infortunistici nonché copia del piano di sicurezza.

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto ed a riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto.

Il Concessionario può individuare come subappaltatore un operatore economico che ha partecipato alla procedura di gara in argomento.

Il Concessionario ed il subappaltatore hanno responsabilità solidale tra di loro nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni subappaltate.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai contratti di subappalto che hanno ad oggetto prestazioni già subappaltate (c.d. subappalto a cascata).

<OPPURE – SE l'O.E. NON HA DICHIARATO DI VOLER SUBAPPALTARE>

Il Concessionario non ha manifestato in sede di offerta l'intenzione di subappalta-re prestazioni o parte di esse, pertanto, ai sensi dell'articolo 119 comma 4 lettera c) del Codice, il subappalto non è ammesso.

<FINE ALTERNATIVA>

Per tutti i sub-contratti stipulati per l'esecuzione della concessione che non hanno le caratteristiche per essere considerati sub-appalto, ai sensi dell'articolo 119 comma 2 del Codice, il Concessionario si impegna a comunicare al Committente il nome del subcontraente, l'importo del contratto e l'oggetto del lavoro, servizio o

copia informatica per consultazione

fornitura affidati.

La comunicazione deve avvenire prima dell'inizio della relativa prestazione, nonché a seguito di eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

Il Concessionario deve trasmettere all'Amministrazione comunale, prima dell'inizio della prestazione oggetto del presente contratto, i contratti stipulati con gli eventuali subfornitori per l'esecuzione, anche in via non esclusiva, delle attività contrattuali, che sulla base all'art.119 del Codice, non hanno le caratteristiche di subappalto.

Articolo 9 - Oneri a carico del Concessionario

Sono a carico del Concessionario tutti gli oneri già previsti dal Capitolato speciale nonché quelli derivanti dalla normativa vigente.

Il Concessionario si impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione le eventuali modifiche relative al soggetto incaricato ai sensi dell'articolo 7 del presente contratto.

Salve le eccezioni previste dal capitolato speciale, si intendono comprese nel valore contrattuale, convenuto in sede di aggiudicazione, anche tutte le prestazioni accessorie occorrenti per l'esecuzione del servizio a perfetta regola d'arte e nel rispetto delle specifiche prestazioni contrattuali, come precisato nel presente contratto, nel Capitolato speciale e nei documenti di gara.

Articolo 10 - Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza

Il Concessionario deve rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, ed è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai seguenti

copia informatica per consultazione

CC.CC.NN.LL.:

- prestazione prevalente (gestione dei rifugi): Contratto Collettivo Nazionale per i dipendenti del settore Turismo - **Codice CNEL H052** e di quello territoriale oppure del diverso CCNL dallo stesso indicato;
- prestazione secondaria (gestione degli impianti di risalita): Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro per gli addetti di impianti di trasporto a fune - **Codice CNEL I911** e di quello territoriale oppure del diverso CCNL dallo stesso indicato.

Il Concessionario si obbliga altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Concessionario anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.

Il Concessionario s’impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché prevenzione e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

Esso è altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

Il Concessionario, richiamando quanto già dichiarato in sede di gara, si impegna, ai sensi dell’articolo 1 comma 4 dell'Allegato II.3 al Codice, ad assicurare una quota pari almeno al 30 per cento, delle assunzioni necessarie per l’esecuzione

copia informatica per consultazione

del contratto o per la realizzazione di attività a esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile (persone di età inferiore ai 36 anni) sia all'occupazione femminile

<EVENTUALE, se il Concessionario occupa un numero inferiore a 15 dipendenti>

Il Concessionario dichiara di occupare, alla data del presente contratto, meno di 15 (quindici) dipendenti e di non essere pertanto assoggettato agli obblighi di cui articolo 1 comma 1, 2 e 3 dell'Allegato II.3 al Codice

<FINE EVENTUALE>

< EVENTUALE, se il Concessionario occupa un numero pari o superiore a 15 dipendenti e non maggiore di 50>

Ai sensi dell'articolo 1 comma 2 dell'Allegato II.3 al Codice il Concessionario, entro sei mesi dalla stipula del contratto è tenuto a consegnare al RUP una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni e in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità. La violazione degli obblighi di cui al presente comma determina l'impossibilità per l'operatore economico di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi, ad ulteriori procedure di affidamento.

Ai sensi dell'articolo 1 comma 3 dell'Allegato II.3 al Codice il Concessionario è altresì tenuto a consegnare al RUP, nel termine previsto dal comma precedente,

copia informatica per consultazione

la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (ovvero la dichiarazione del rappresentante legale che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili) e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a suo carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. La relazione di cui al presente comma è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali.

<FINE EVENTUALE>

Il Concessionario è obbligato a rispettare tutte le norme in materia previdenziale, assicurativa, contributiva, assistenziale, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dall'articolo 119 comma 7 del Codice.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente del Concessionario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11 comma 6 del Codice.

Per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni di cui al presente articolo l'Amministrazione ha il diritto, ai sensi dell'articolo 117 comma 5 del Codice, di incamerare la garanzia definitiva per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal Concessionario.

Le violazioni, debitamente accertate, da parte del Concessionario e delle imprese subappaltatrici nei confronti degli adempimenti di cui al presente articolo, tali da costituire un pericolo grave e immediato per la salute e l'incolumità dei lavoratori potranno essere considerate dall'Amministrazione grave inadempimento alle

copia informatica per consultazione

obbligazioni contrattuali e potranno dar luogo anche alla risoluzione contrattuale, ai sensi all'articolo 122 comma 3 del Codice.

Le disposizioni del presente articolo si applicano, per il tramite del Concessionario, anche alle imprese subappaltatrici.

Articolo 11 - Sospensione

Quando ricorrono circostanze speciali, imprevedibili al momento della stipulazione del contratto, che impediscono in via temporanea che il servizio proceda utilmente a regola d'arte, il Direttore dell’esecuzione dispone la sospensione dell'esecuzione del contratto secondo le modalità e procedure di cui all’art. 121 del Codice e, in quanto applicabili, all’art. 8 dell’Allegato II.14 al Codice.

Nel caso di sospensioni totali o parziali del servizio disposte dal Direttore dell’esecuzione per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 6 dell’articolo 121 del Codice, l'esecutore può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato, ai sensi dell'articolo 1382 del Codice civile, secondo i criteri previsti dall’art.8 dell’Allegato II.14 al Codice.

La sospensione del servizio determina il differimento dei termini contrattuali pari ad un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare delle parti di servizi non eseguiti per effetto della sospensione parziale e l’importo totale dei servizi previsto nello stesso periodo secondo il contratto.

Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione il Direttore dell’esecuzione lo comunica al RUP affinché quest'ultimo disponga la ripresa del servizio e indichi il nuovo termine contrattuale. Entro 5 giorni dalla disposizione di ripresa del servizio effettuata dal RUP, il Direttore dell’esecuzione procede alla redazione del verbale di ripresa dei del servizio, che deve essere sottoscritto an-

copia informatica per consultazione

che dall'esecutore e deve riportare il nuovo termine contrattuale indicato dal RUP.

Nel caso in cui l'esecutore ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea del servizio e il RUP non abbia disposto la ripresa dello stesso, l'esecutore può diffidare il RUP a dare le opportune disposizioni al Direttore dell'esecuzione perché provveda alla ripresa.

Articolo 12 - Misure anticorruzione

Il Concessionario, con la sottoscrizione del presente contratto, si impegna:

- ad accettare e rispettare la policy anticorruzione allegata al Piano Integrato di Attività e Organizzazione del Comune di Santo Stefano d'Aveto, disponibile nella Sezione Amministrazione trasparente del sito Istituzionale dell'Amministrazione;

- ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti, collaboratori e sub contraenti la suddetta policy, pena la risoluzione del contratto;

- a segnalare alla Committenza qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto, nonché a collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale;

-in relazione al presente contratto a verificare l'insussistenza a proprio carico dell'obbligo di astensione e a mantenere nel corso di tutta la sua esecuzione una posizione che non lo ponga in conflitto d'interesse con la Committenza;

- a riferire tempestivamente alla Prefettura ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità, offerta di protezione, nonché ogni illecita interferenza avanzata prima della gara e/o dell'affidamento ovvero nel corso dell'esecuzione

copia informatica per consultazione

del contratto, nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nell'esecuzione contrattuale e di cui lo stesso venga a conoscenza. L'omissione di tale adempimento consente all' Amministrazione di chiedere la risoluzione del contratto;

- nell'esecuzione della concessione, a rispettare e far rispettare dai propri dipendenti, collaboratori e subcontraenti il "Codice di comportamento" dei dipendenti pubblici adottato con D.P.R. n. 62/2013, nonché il "Codice di comportamento dei Dipendenti" adottato dal comune di Santo Stefano d'Aveto e pubblicato sul sito istituzionale dell'ente nella sezione "Amministrazione trasparente – Atti generali", di cui dichiara di aver preso visione. La violazione degli obblighi di comportamento comporta per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora, in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave.

In ottemperanza al disposto di cui all'articolo 53, comma 16 ter, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165, il Concessionario con la sottoscrizione del presente contratto dichiara che a decorrere dall'entrata in vigore del suddetto comma in data 28 novembre 2012 non sono stati affidati incarichi o lavori retribuiti, di natura autonoma o subordinata, a ex dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto, entro tre anni dalla loro cessazione dal servizio, se questi avevano esercitato, nei confronti del Concessionario medesimo, poteri autoritativi o negoziali in nome e per conto dell'Amministrazione di appartenenza;

Attraverso il seguente link:

https://whistleblowing.cittametropolitana.genova.it/ è possibile accedere alla piattaforma informatica che consente di segnalare, in ottemperanza alla delibera

copia informatica per consultazione

ANAC n. 311 del 12 luglio 2023 'Linee guida Whistleblowing', eventuali irregolarità, illeciti e condotte illegali che riguardino codesta Amministrazione.

Articolo 13 - Responsabilità e Polizze assicurative

Il Concessionario, a garanzia dell'esatto adempimento dei suoi obblighi contrattuali, ha presentato a titolo di garanzia definitiva, ai sensi dell'articolo 117 comma 1 del Codice, garanzia fideiussoria n (…..) rilasciata il (…data....) da (…. Assicurazione , Agenzia…..), per una somma garantita pari a € numero in cifre,00#, <EVENTUALE> giuste le riduzioni di legge.

Il Concessionario è responsabile per i danni cagionati nell'esecuzione del contratto causati a persone o beni, tanto dell'Amministrazione quanto di terzi, ivi compresi quelli causati da dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché da eventuali sub-appaltatori.

Il Concessionario deve costituire e consegnare all'Amministrazione le polizze assicurative conformi ai requisiti indicati nel Capitolato Speciale, che il Concessionario si obbliga a stipulare e mantenere in vigore per l'intera durata del presente Contratto, con i massimali indicati dall'art. 1.16 del capitolato speciale.

La garanzia definitiva di cui al comma 1 del presente articolo, costituita ai sensi dell'articolo 117 comma 1 del Codice, è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo è automatico in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, contestualmente all'emissione delle fatture emesse sui certificati di pagamento, fino alla concorrenza della soglia minima di garanzia prevista dalla normativa vigente, senza necessità di nulla osta dell'Amministrazione e si effettua con la presentazione da parte del Concessionario all'istituto garante del documento attestante lo stato di avanzamento dell'esecuzione. Il residuo 20% è

copia informatica per consultazione

svincolato successivamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione e completamento delle prestazioni. In ogni caso il garante si deve ritenere liberato dall'obbligazione solo ed esclusivamente a seguito di espresso svincolo da parte dell'Amministrazione. Tale obbligo deve risultare nel contratto di fideiussione.

Qualora l'ammontare delle garanzie prestate dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Concessionario dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della relativa richiesta dell'Amministrazione.

L'inadempimento agli obblighi di costituzione e di reintegro della garanzia possono costituire motivo di risoluzione del contratto, fermo restando il risarcimento del danno e l'escussione delle cauzioni prestate in loro favore.

Articolo 14 - Canone di concessione (EVENTUALE)

N.B.: Togliere il presente articolo qualora in sede di gara non venga offerto alcun importo a titolo di canone di concessione!

A fronte dell'affidamento in concessione e dell'utilizzo della struttura per lo svolgimento di attività imprenditoriale, il Concessionario dovrà corrispondere al Comune di Santo Stefano d'Aveto un canone annuo pari a Euro @@@, al netto di IVA. Tale canone verrà corrisposto entro il @@@@, attraverso @@@modalità versamento del Canone – PagoPA@@@ riportando le diciture CIG @@@ - ID.4705.

L'ammontare del Canone è stato determinato sulla base di quanto offerto in sede di gara dal concessionario per l'uso della struttura e la gestione del servizio.

Esso resterà fisso e invariato per la durata del primo anno di concessione. A partire dal secondo anno di concessione, con cadenza annuale, sarà oggetto di adeguamento sulla base dell'indice ISTAT FOI (prezzi al consumo per le famiglie

copia informatica per consultazione

di impiegati e operai)

Il pagamento del canone non potrà essere sospeso o ritardato da pretese eccezioni del concessionario, qualunque ne sia il titolo.

Articolo 15 - Tracciabilità dei pagamenti

Il Concessionario si impegna a rispettare tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

I pagamenti verranno effettuati dalla Tesoreria dell'Amministrazione esclusivamente mediante bonifico su conto corrente bancario o postale dedicato, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136.

Il Concessionario s'impegna a comunicare gli estremi identificativi del conto dedicato entro 7 giorni dall'accensione e/o dall'inizio del contratto unitamente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, nonché le eventuali variazioni successivamente intervenute, fermo restando che in assenza di dette comunicazioni l'Amministrazione non esegue i pagamenti senza che il Concessionario possa avere nulla a pretendere per il ritardo.

Non è consentito al Concessionario di segnalare più di un conto dedicato alle transazioni economiche con l'Amministrazione. La segnalazione di un nuovo conto dedicato comporta automaticamente la cessazione dell'operatività da parte dell'Amministrazione sul conto precedentemente indicato.

Il Concessionario inoltre deve prevedere nei contratti sottoscritti con i subappaltatori, i sub fornitori e i sub contraenti, apposite clausole con cui gli stessi s'impegnano al rispetto dei suddetti obblighi.

In assenza delle clausole l'Amministrazione non autorizza i contratti di subappalto.

copia informatica per consultazione

La mancanza nei subcontratti delle clausole che obbligano il sub-fornitore al rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari costituisce motivo di risoluzione contrattuale e di segnalazione dei fatti alle autorità competenti.

Il Concessionario s'impegna a comunicare ai sub-appaltatori, sub-contraenti e sub-fornitori il codice identificativo gara (CIG) relativi all'appalto.

Il Concessionario è tenuto a risolvere i contratti di sub appalto e sub fornitura di cui al comma precedente in caso di violazione della controparte degli obblighi di tracciabilità finanziaria, dandone immediata comunicazione al committente e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo.

La violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 e dal presente contratto comporta la risoluzione dello stesso.

Articolo 16 - Penali

16.1 Penali

L'Amministrazione applicherà una penale del (…..) *(nella misura compresa tra lo 0,5 e l'1,5 per 1000 dell'importo contrattuale complessivo (IVA esclusa))*, nei seguenti casi:

1. (…..)
2. (…..)
3. (…..)
4. (…..)
5. <EVENTUALE, se l'Concessionario ha almeno 15 dipendenti e meno di 50>

   penale pari al 0,6 per mille dell'importo contrattuale netto, corrispondente a Euro numero in cifre,00# (numero in lettere/00) per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo rispetto agli adempimenti degli obblighi di cui al comma 2 e 3 dell'articolo 1 dell'Allegato II.3 del Codice, vale a dire per:

copia informatica per consultazione

- mancata o ritardata trasmissione al RUP della relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni e in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta (comma 2);
- mancata o ritardata trasmissione della certificazione di cui all'articolo 17 della Legge 12 marzo 1999, n. 68 e della relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e delle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a suo carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione dell'offerta (comma 3).

La contabilizzazione e la detrazione della penale di cui al punto precedente avviene contestualmente al costatato inadempimento degli obblighi di cui sopra, ovvero entro sei mesi dalla stipula del contratto.

<FINE EVENTUALE>

6. In caso di violazione degli obblighi specifici derivanti dall'applicazione dei Criteri Ambientali Minimi (CAM), si applica una penale quantificata in misura commisurata alla gravità della violazione e proporzionale rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni del contratto, nel rispetto dell'importo complessivo massimo previsto per le penali pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dall'Amministrazione a causa dei ritardi.

copia informatica per consultazione

16.2 Procedimento di applicazione delle penali

In caso di inadempimenti degli obblighi contrattuali, l'Amministrazione procede alla relativa contestazione al Concessionario con comunicazione inviata a mezzo PEC.

Il Concessionario ha facoltà di presentare le proprie motivate e documentate controdeduzioni entro e non oltre 10 (dieci) giorni, naturali e consecutivi, dalla ricezione della contestazione formale di cui al punto precedente; il mancato invio delle controdeduzioni nel termine sopraindicato equivale ad accettazione formale delle proposte di penali formulate dall'Amministrazione.

Nel caso di mancato riscontro o qualora, a seguito di istruttoria effettuata dall'Amministrazione, le controdeduzioni non siano ritenute idonee a giustificare l'inadempimento, il RUP procede all'applicazione delle penali, portandole in deduzione dall'importo corrispondente al primo pagamento utile effettuato successivamente alla contestazione e all'applicazione delle stesse, mediante emissione di nota di credito di pari importo, oppure, in mancanza, sulla cauzione definitiva costituita dal Concessionario, con l'obbligo per quest'ultimo di reintegrarla entro quindici giorni dalla richiesta dell'Amministrazione, pena l'eventuale risoluzione del contratto.

L'Amministrazione potrà applicare al Concessionario penali sino a concorrenza della misura massima del 10% (dieci per cento) dell'ammontare netto contrattuale; nel caso in cui l'importo delle penali applicate ecceda detto limite l'Amministrazione può risolvere il contratto.

La richiesta e/o l'applicazione delle penali non esonera in nessun caso il Concessionario dall'adempimento e non limita il diritto dell'Amministrazione di procedere d'ufficio all'esecuzione di tutto il servizio o di parte di esso, quando il Con-

copia informatica per consultazione

cessionario, per negligenza e/o imprudenza e/o imperizia o per mancanza di rispetto ai patti contrattuali e agli obblighi relativi, ritardasse l'esecuzione del servizio o lo conducesse in modo da non assicurarne la sua perfetta ultimazione nei termini previsti oppure ne compromettesse la buona riuscita.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dall'Amministrazione.

Articolo 17 - Modalità e termini della verifica di conformità

La verifica di conformità è effettuata direttamente dal RUP o, se nominato, dal Direttore dell'esecuzione del contratto, al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto, alle eventuali leggi di settore e alle disposizioni del codice. Le attività di verifica hanno, altresì, lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici previsti dalle leggi di settore.

La verifica di conformità è avviata entro trenta giorni dall'ultimazione della prestazione.

Salva restando la facoltà del soggetto incaricato della verifica di conformità di chiedere ulteriore documentazione necessaria, il RUP trasmette, entro trenta giorni dalla data di ultimazione della prestazione, al predetto soggetto incaricato:

a) copia degli atti di gara;

b) copia del contratto;

c) documenti contabili;

d) eventuali risultanze degli accertamenti di cui all'articolo 116, comma 11, del codice;

La verifica di conformità di un intervento è conclusa non oltre sessanta giorni

copia informatica per consultazione

dall’ultimazione della prestazione.

Articolo 18 - Risoluzione del contratto

L’amministrazione comunale può dichiarare risolto il presente contratto di concessione nei casi previsti all’articolo 190 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e nei seguenti casi:

1) la concessione ha subito una modifica che avrebbe richiesto una nuova procedura di aggiudicazione della concessione;
2) il concessionario si trovava, al momento dell'aggiudicazione della concessione, in una delle situazioni che comportano l’esclusione dalla procedura di aggiudicazione;
3) la Corte di giustizia dell'Unione europea constata, in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che uno Stato membro ha violato uno degli obblighi su lui incombenti in virtù dei trattati europei per il fatto che un ente concedente appartenente allo Stato membro in questione ha aggiudicato la concessione in oggetto senza adempiere gli obblighi previsti dai trattati europei e dalla direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014;
4) grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali tali da compromettere la buona riuscita del servizio;
5) grave ritardo rispetto nell’esecuzione delle prestazioni previste;
6) gravi e ripetute violazioni degli obblighi attinenti alla sicurezza del lavoro, tali da costituire un pericolo grave ed immediato per la salute e l’incolumità dei lavoratori;
7) violazioni degli adempimenti in materia contributiva, assicurativa e previdenziale e degli obblighi di cui all’articolo 10 del presente contratto;

copia informatica per consultazione

8) violazione delle norme poste a tutela dei lavoratori;
9) subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
10) la violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136;
11) qualora l'importo delle penali applicate superi il 10% del valore del contratto;
12) violazione degli obblighi derivanti dall'applicazione dei CAM (Criteri Minimi Ambientali) che determini un grave inadempimento delle prestazioni contrattuali tale da compromettere la buona riuscita del servizio;
13) nel caso di mancato pagamento, nei tempi prescritti, del canone di concessione dovuto dal Concessionario ai sensi dell'art. 14 presente contratto, con conseguente possibilità di escussione della garanzia definitiva;
14) accertamento mancato rispetto di anche di uno solo degli obblighi indicati all'art. 3 del Patto di integrità, all'esito di un contraddittorio con l'Concessionario.
15) in ogni altro caso previsto dalle vigenti norme e dal Capitolato speciale.

Resta ferma la facoltà per la Stazione appaltante di non avvalersi della risoluzione del contratto qualora lo ritenga pregiudizievole per gli interessi pubblici sottesi al contratto. Sono fatti salvi, in ogni caso, l'eventuale diritto al risarcimento del danno e l'applicazione di eventuali penali.

La procedura di risoluzione viene espletata con le modalità previste dalla normativa vigente, se espressamente indicate, o, negli altri casi, con lettera di contestazione, inviata via PEC, del Responsabile Unico del Progetto con messa in mora di 15 giorni.

copia informatica per consultazione

Il Concessionario è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Articolo 19 - Recesso

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, l'Amministrazione comunale si riserva il diritto di recedere dal contratto in qualunque tempo ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 123 e all'Allegato II.14 del Codice, previo il pagamento delle prestazioni eseguite e del valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo dei servizi non eseguiti.

Articolo 20 - Trattamento dei dati personali

Le parti si obbligano ad effettuare i trattamenti di dati personali acquisiti e trattati in connessione con l'esecuzione del contratto in conformità alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 sulla protezione dei dati personali ("GDPR") ed alla normativa nazionale applicabile in materia di protezione dei dati personali, in particolare del Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e del Decreto legislativo 10 agosto 2018 n. 101.

In particolare, il Concessionario e i suoi dipendenti o collaboratori sono tenuti ad osservare l'obbligo di riservatezza, a non diffondere, asportare, utilizzare per motivi non riconducibili all'esecuzione del contratto, al di fuori delle specifiche indicazioni dell'Amministrazione, i dati cui hanno accesso nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Il Concessionario è individuato quale responsabile esterno del trattamento dei dati, ai sensi dell'Allegato "Disciplinare della privacy" (Allegato "….") di cui al precedente articolo 2 del presente contratto.

copia informatica per consultazione

Il Concessionario è tenuto ad adottare tutte le procedure e gli strumenti più idonei per proteggere e mantenere riservati i dati acquisiti, comunicati e/o trattati nell'esecuzione del contratto, informando immediatamente l'Amministrazione al verificarsi di situazioni anomale o di emergenze.

L'Amministrazione tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalla normativa vigente in relazione ad adempimenti connessi con il contratto, e si impegna a trattarli secondo quanto previsto dal citato Regolamento UE e in base all'"informativa resa ai sensi dell'articolo 13 del citato Regolamento" contenuta nei documenti di gara.

L'Amministrazione informa il Concessionario che il presente contratto verrà pubblicato nella "Sezione Trasparenza" del sito internet istituzionale, ai sensi della normativa vigente in tema di trasparenza e pubblicità dei contratti pubblici.

Articolo 21 - Brevetti industriali e diritti d'autore

Il Concessionario si assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura in violazione di diritti di marchio, brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.

Nel caso di azione giudiziaria promossa nei confronti dell'Amministrazione da parte di terzi per violazione dei diritti di cui al comma precedente su beni materiali e immateriali utilizzati dal Concessionario nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, il Concessionario assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio.

Il Concessionario s'impegna a manlevare l'Amministrazione da ogni responsabilità al riguardo, sia diretta che indiretta.

Articolo 22 - Criteri Ambientali Minimi

copia informatica per consultazione

Il Concessionario si impegna a rispettare i Criteri Ambientali Minimi adottati con il **DM 9 aprile 2025** (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 aprile 2025 ed entrato in vigore il 26 maggio 2025), relativo “ai servizi di ristoro e alla distribuzione di acqua di rete a fini potabili” richiamati all’art. 4.3 del Capitolato speciale e consultabili al seguente link: https://gpp.mase.gov.it/CAM-vigenti, come declinati nella allegata relazione @@@

Articolo 23 - Controversie

Per qualsiasi controversia tra le parti in ordine all’interpretazione del contratto e dei suoi allegati, o alla corretta esecuzione delle disposizioni contrattuali sarà competente il foro di Genova. È esclusa qualsiasi forma di arbitrato.

Articolo 24 - Richiamo alle norme legislative e regolamentari

Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il Codice dei contratti pubblici.

Articolo 25 - Interpretazione del contratto

L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato speciale, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli del Contratto e gli articoli da 1362 a 1369 del Codice Civile.

Articolo 26 - Patto di Integrità

Le parti richiamano specificamente il Patto di Integrità che è allegato e parte integrante e sostanziale del presente contratto (“Allegato …”)

Le parti si impegnano a rispettare gli specifici obblighi e doveri previsti nel Patto e a collaborare al fine di assicurare il pieno rispetto della legalità.

Articolo 27 - Spese contrattuali

copia informatica per consultazione

Tutte le spese alle quali darà luogo il presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, inclusa imposta di registro, tasse, diritti di segreteria ecc.), comprese quelle eventualmente occorse per la procedura di gara, sono a carico del Concessionario.

L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico dell'Amministrazione.

L'imposta di bollo relativa all'originale del presente contratto e ai suoi allegati è stata assolta, a cura del Concessionario, in misura forfettaria ed in modalità telematica ai sensi dell'articolo 18 comma 10 Codice e dell'allegato I.4, Tabella A, per un importo complessivo di Euro (importo in cifre / importo in lettere), con quietanza F24 Elide n. (……) del (….data….), conservata, in copia, anche agli atti dall'Amministrazione. L'importo versato, come indicato dalla Circolare n.22/E del 28/07/2023 della Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Coordinamento Normativo, è stato determinato sottraendo dall'importo dovuto in base alla detta tabella, pari a Euro (importo in cifre / importo in lettere), l'importo di Euro (importo in cifre / importo in lettere), già corrisposto a titolo di imposta di bollo dal Concessionario in sede di gara (F24 Elide n. (……) del (….data….) - quietanza conservata, in atti).

Il presente contratto, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, sarà registrato in caso d'uso, a norma dell'articolo 5 del Decreto Legislativo 1° agosto 2025, n. 123, in misura fissa ai sensi dell'articolo 44 del detto Decreto.

Il presente atto è la completa e precisa espressione della volontà delle parti le quali lo leggono, lo confermano e appongono la loro firma digitale.

COMUNE di SANTO STEFANO D'AVETO

(……)

copia informatica per consultazione

IL CONCESSIONARIO

(……)

<OVVERO se atto pubblico amministrativo o scrittura privata autenticata>

Ai fini fiscali si dichiara che le prestazioni oggetto del presente contratto sono soggette all'imposta sul valore aggiunto, per cui la registrazione del presente contratto avviene sulla piattaforma Sister dell'Agenzia delle Entrate in misura fissa ai sensi dell'articolo 44 del Decreto Legislativo 1° agosto 2025, n. 123.

Per l'assolvimento dell'imposta di bollo relativa all'originale del presente contratto e ai suoi allegati il Concessionario ha versato mediante PagoPA un importo complessivo di Euro (importo in cifre) / (importo in lettere). L'importo, come indicato dalla Circolare n.22/E del 28/07/2023 della Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Coordinamento Normativo, è stato determinato sottraendo dall'importo dovuto in base all'articolo 18 comma 10 Codice e dell'allegato I.4, Tabella A, pari a Euro (importo in cifre / importo in lettere), l'importo di Euro (importo in cifre / importo in lettere), già corrisposto a titolo di imposta di bollo dal Concessionario in sede di gara (F24 Elide n. (……) del (….data….) - quietanza conservata in atti).

L'imposta di bollo ancora dovuta verrà versata dall'Amministrazione, unitamente all'imposta di registro, sulla piattaforma Sister, come previsto dalla Circolare sopra citata.

Entrambe le parti sottoscrivono in forma digitale il presente contratto redatto a mezzo sistema di videoscrittura, dal quale risultano fino a qui complessive (…numero in lettere...) pagine, con ciò approvandolo espressamente ed integralmente.

COMUNE di SANTO STEFANO D'AVETO

copia informatica per consultazione

(……)

IL CONCESSIONARIO

(……)

AUTENTICA di FIRME

Io sottoscritt(….) Dott.(….) (……), Segretario Generale del @@@@, abilitato ad autenticare le scritture private di cui è parte la Città metropolitana, ai sensi dell'articolo 97, comma 4, lettera c, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, certifico che:

- il sig. (…..) il quale ha dichiarato di intervenire non in proprio, ma in qualità di (…..) in rappresentanza e per conto del @@@@, e

- il sig. (…..) (…. luogo, data di nascita, C.F….) il quale ha dichiarato di intervenire non in proprio, ma in qualità di (…..) dell'impresa (…..)(..C.F., P.IVA, indirizzo sede….) della quale è (…..),

delle cui identità io, Segretario Generale, sono certo, hanno alla mia presenza e vista sottoscritto digitalmente il presente atto ai sensi del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n.82, previamente verificata la validità delle loro firme digitali, ai sensi dell'articolo 10 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 settembre 2009, e facendomi espressa richiesta che il detto documento venga conservato in raccolta tra i miei.

Io, Segretario Generale, presso la sede dell'Ente in data (…data in lettere...) procedo all'autentica con firma digitale del presente atto negoziale, in quanto il contenuto non è in contrasto con l'ordinamento giuridico.

Il Segretario Generale

(…..)

<FINE ALTERNATIVA>

copia informatica per consultazione

copia informatica per consultazione

ACCORDO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI TRA IL TITOLARE E IL RESPONSABILE SECONDO LA DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/915 DELLA COMMISSIONE DEL 4 GIUGNO 2021 relativa alle clausole contrattuali tipo tra titolari del trattamento e responsabili del trattamento a norma dell'articolo 28, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo

SEZIONE I

Clausola 1) Scopo e ambito di applicazione

a) scopo delle presenti clausole contrattuali tipo (di seguito «clausole») è garantire il rispetto dell'articolo 28, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).

b) i titolari del trattamento e i responsabili del trattamento di cui all'allegato I hanno accettato le presenti clausole al fine di garantire il rispetto dell'articolo 28, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) 2016/679.

c) le presenti clausole si applicano al trattamento dei dati personali specificato all'allegato II.

d) gli allegati da I a IV costituiscono parte integrante delle clausole.

e) le presenti clausole lasciano impregiudicati gli obblighi cui è soggetto il titolare del trattamento a norma del regolamento (UE) 2016/679.

f) le presenti clausole non garantiscono, di per sé, il rispetto degli obblighi connessi ai trasferimenti internazionali conformemente al capo V del regolamento (UE) 2016/679.

Clausola 2) Invariabilità delle clausole

a) le parti si impegnano a non modificare le clausole se non per aggiungere o aggiornare informazioni negli allegati.

b) ciò non impedisce alle parti di includere le clausole contrattuali tipo stabilite nelle presenti clausole in un contratto più ampio o di aggiungere altre clausole o garanzie supplementari, purché queste non contraddicano, direttamente o indirettamente, le presenti clausole o ledano i diritti o le libertà fondamentali degli interessati.

Clausola 3) Interpretazione

a) quando le presenti clausole utilizzano i termini definiti, rispettivamente, nel regolamento (UE) 2016/679, tali termini hanno lo stesso significato di cui al regolamento interessato.

b) le presenti clausole vanno lette e interpretate alla luce delle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679.

c) le presenti clausole non devono essere interpretate in un senso che non sia conforme ai diritti e agli obblighi previsti dal regolamento (UE) 2016/679 o che pregiudichi i diritti o le libertà fondamentali degli interessati.

Clausola 4) Gerarchia

In caso di contraddizione tra le presenti clausole e le disposizioni di accordi correlati, vigenti tra le parti al momento dell'accettazione delle presenti clausole, o conclusi successivamente, prevalgono le presenti clausole.

Clausola 5) Clausola di adesione successiva (eventuale)

copia informatica per consultazione

a) qualunque entità che non sia parte delle presenti clausole può, con l'accordo di tutte le parti, aderire alle presenti clausole in qualunque momento, in qualità di titolare del trattamento o di responsabile del trattamento, compilando gli allegati e firmando l'allegato I.

b) una volta compilati e firmati gli allegati di cui alla lettera a), l'entità aderente è considerata parte delle presenti clausole e ha i diritti e gli obblighi di un titolare del trattamento o di un responsabile del trattamento, conformemente alla sua designazione nell'allegato I.

c) l'entità aderente non ha diritti od obblighi derivanti a norma delle presenti clausole per il periodo precedente all'adesione.

SEZIONE II - OBBLIGHI DELLE PARTI

Clausola 6) Descrizione del trattamento

I dettagli dei trattamenti, in particolare le categorie di dati personali e le finalità del trattamento per le quali i dati personali sono trattati per conto del titolare del trattamento, sono specificati nell'allegato II.

Clausola 7) Obblighi delle parti

7.1. Istruzioni

a) il responsabile del trattamento tratta i dati personali soltanto su istruzione documentata del titolare del trattamento, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o nazionale cui è soggetto il responsabile del trattamento. In tal caso, il responsabile del trattamento informa il titolare del trattamento circa tale obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che il diritto lo vieti per rilevanti motivi di interesse pubblico. Il titolare del trattamento può anche impartire istruzioni successive per tutta la durata del trattamento dei dati personali. Tali istruzioni sono sempre documentate.

b) il responsabile del trattamento informa immediatamente il titolare del trattamento qualora, a suo parere, le istruzioni del titolare del trattamento violino il regolamento (UE) 2016/679 o le disposizioni applicabili, nazionali o dell'Unione, relative alla protezione dei dati.

7.2. Limitazione delle finalità

Il responsabile del trattamento tratta i dati personali soltanto per le finalità specifiche del trattamento di cui all'allegato II, salvo ulteriori istruzioni del titolare del trattamento.

7.3. Durata del trattamento dei dati personali

Il responsabile del trattamento tratta i dati personali soltanto per la durata specificata nell'allegato II.

7.4. Sicurezza del trattamento

a) il responsabile del trattamento mette in atto almeno le misure tecniche e organizzative specificate nell'allegato III per garantire la sicurezza dei dati personali. Ciò include la protezione da ogni violazione di sicurezza che comporti accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati (violazione dei dati personali). Nel valutare l'adeguato livello di sicurezza, le parti tengono debitamente conto dello stato dell'arte, dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche dei rischi per gli interessati.

b) il responsabile del trattamento concede l'accesso ai dati personali oggetto di trattamento ai membri del suo personale soltanto nella misura strettamente necessaria per l'attuazione, la gestione e il controllo del contratto. Il responsabile del trattamento garantisce che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali ricevuti si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza.

copia informatica per consultazione

7.5. Dati sensibili

Se il trattamento riguarda dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche o l'appartenenza sindacale, dati genetici o dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona, o dati relativi a condanne penali e a reati («dati sensibili»), il responsabile del trattamento applica limitazioni specifiche e/o garanzie supplementari.

7.6. Documentazione e rispetto

a) le parti devono essere in grado di dimostrare il rispetto delle presenti clausole.

b) il responsabile del trattamento risponde prontamente e adeguatamente alle richieste di informazioni del titolare del trattamento relative al trattamento dei dati conformemente alle presenti clausole.

c) il responsabile del trattamento mette a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie a dimostrare il rispetto degli obblighi stabiliti nelle presenti clausole e che derivano direttamente dal regolamento (UE) 2016/679. Su richiesta del titolare del trattamento, il responsabile del trattamento consente e contribuisce alle attività di revisione delle attività di trattamento di cui alle presenti clausole, a intervalli ragionevoli o se vi sono indicazioni di inosservanza. Nel decidere in merito a un riesame o a un'attività di revisione, il titolare del trattamento può tenere conto delle pertinenti certificazioni in possesso del responsabile del trattamento.

d) il titolare del trattamento può scegliere di condurre l'attività di revisione autonomamente o incaricare un revisore indipendente. Le attività di revisione possono comprendere anche ispezioni nei locali o nelle strutture fisiche del responsabile del trattamento e, se del caso, sono effettuate con un preavviso ragionevole.

e) su richiesta, le parti mettono a disposizione della o delle autorità di controllo competenti le informazioni di cui alla presente clausola, compresi i risultati di eventuali attività di revisione.

7.7. Ricorso a sub-responsabili del trattamento

a) AUTORIZZAZIONE PRELIMINARE SPECIFICA: Il responsabile del trattamento non può subcontrattare a un sub-responsabile del trattamento i trattamenti da effettuare per conto del titolare del trattamento conformemente alle presenti clausole senza la previa autorizzazione specifica scritta del titolare del trattamento. Il responsabile del trattamento presenta la richiesta di autorizzazione specifica almeno 30 giorni prima di ricorrere al sub-responsabile del trattamento in questione, unitamente alle informazioni necessarie per consentire al titolare del trattamento di decidere in merito all'autorizzazione. L'elenco dei sub-responsabili del trattamento autorizzati dal titolare del trattamento figura nell'allegato IV. Le parti tengono aggiornato tale allegato.

b) qualora il responsabile del trattamento ricorra a un sub-responsabile del trattamento per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento (per conto del responsabile del trattamento), stipula un contratto che impone al sub-responsabile del trattamento, nella sostanza, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati imposti al responsabile del trattamento conformemente alle presenti clausole. Il responsabile del trattamento si assicura che il sub-responsabile del trattamento rispetti gli obblighi cui il responsabile del trattamento è soggetto a norma delle presenti clausole e del regolamento (UE) 2016/679.

c) su richiesta del titolare del trattamento, il responsabile del trattamento gli fornisce copia del contratto stipulato con il sub-responsabile del trattamento e di ogni successiva modifica. Nella misura necessaria a proteggere segreti aziendali o altre informazioni riservate, compresi i dati personali, il responsabile del trattamento può espungere informazioni dal contratto prima di trasmetterne una copia.

d) il responsabile del trattamento rimane pienamente responsabile nei confronti del titolare del trattamento dell'adempimento degli obblighi del sub-responsabile del trattamento derivanti dal contratto che questi ha stipulato con il responsabile del trattamento. Il responsabile del trattamento notifica al titolare del

copia informatica per consultazione

trattamento qualunque inadempimento, da parte del sub-responsabile del trattamento, degli obblighi contrattuali.

e) il responsabile del trattamento concorda con il sub-responsabile del trattamento una clausola del terzo beneficiario secondo la quale, qualora il responsabile del trattamento sia scomparso di fatto, abbia giuridicamente cessato di esistere o sia divenuto insolvente, il titolare del trattamento ha diritto di risolvere il contratto con il sub-responsabile del trattamento e di imporre a quest'ultimo di cancellare o restituire i dati personali.

7.8. Trasferimenti internazionali

a) qualunque trasferimento di dati verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale da parte del responsabile del trattamento è effettuato soltanto su istruzione documentata del titolare del trattamento o per adempiere a un requisito specifico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri cui è soggetto il responsabile del trattamento, e nel rispetto del capo V del regolamento (UE) 2016/679.

b) il titolare del trattamento conviene che, qualora il responsabile del trattamento ricorra a un sub-responsabile del trattamento conformemente alla clausola 7.7 per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento (per conto del titolare del trattamento) e tali attività di trattamento comportino il trasferimento di dati personali ai sensi del capo V del regolamento (UE) 2016/679, il responsabile del trattamento e il sub-responsabile del trattamento possono garantire il rispetto del capo V del regolamento (UE) 2016/679 utilizzando le clausole contrattuali tipo adottate dalla Commissione conformemente all'articolo 46, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/679, purché le condizioni per l'uso di tali clausole contrattuali tipo siano soddisfatte.

Clausola 8) Assistenza al titolare del trattamento

a) il responsabile del trattamento notifica prontamente al titolare del trattamento qualunque richiesta ricevuta dall'interessato. Non risponde egli stesso alla richiesta, a meno che sia stato autorizzato in tal senso dal titolare del trattamento.

b) il responsabile del trattamento assiste il titolare del trattamento nell'adempimento degli obblighi di rispondere alle richieste degli interessati per l'esercizio dei loro diritti, tenuto conto della natura del trattamento. Nell'adempiere agli obblighi di cui alle lettere a) e b), il responsabile del trattamento si attiene alle istruzioni del titolare del trattamento.

c) oltre all'obbligo di assistere il titolare del trattamento in conformità della clausola 8, lettera b), il responsabile del trattamento assiste il titolare del trattamento anche nel garantire il rispetto dei seguenti obblighi, tenuto conto della natura del trattamento dei dati e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento:

   1) l'obbligo di effettuare una valutazione dell'impatto dei trattamenti previsti sulla protezione dei dati personali («valutazione d'impatto sulla protezione dei dati») qualora un tipo di trattamento possa presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche;

   2) l'obbligo, prima di procedere al trattamento, di consultare la o le autorità di controllo competenti qualora la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati indichi che il trattamento presenterebbe un rischio elevato in assenza di misure adottate dal titolare del trattamento per attenuare il rischio;

   3) l'obbligo di garantire che i dati personali siano esatti e aggiornati, informando senza indugio il titolare del trattamento qualora il responsabile del trattamento venga a conoscenza del fatto che i dati personali che sta trattando sono inesatti o obsoleti;

   4) gli obblighi di cui all'articolo 32 regolamento (UE) 2016/679.

d) le parti stabiliscono nell'allegato III le misure tecniche e organizzative adeguate con cui il responsabile del trattamento è tenuto ad assistere il titolare del trattamento nell'applicazione della presente clausola, nonché l'ambito di applicazione e la portata dell'assistenza richiesta.

copia informatica per consultazione

Clausola 9) Notifica di una violazione dei dati personali

In caso di violazione dei dati personali, il responsabile del trattamento coopera con il titolare del trattamento e lo assiste nell'adempimento degli obblighi che incombono a quest'ultimo a norma degli articoli 33 e 34 del regolamento (UE) 2016/679, tenuto conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento.

9.1. Violazione riguardante dati trattati dal titolare del trattamento

In caso di una violazione dei dati personali trattati dal titolare del trattamento, il responsabile del trattamento assiste il titolare del trattamento:

a) nel notificare la violazione dei dati personali alla o alle autorità di controllo competenti, senza ingiustificato ritardo dopo che il titolare del trattamento ne è venuto a conoscenza, se del caso (a meno che sia improbabile che la violazione dei dati personali presenti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche);

b) nell'ottenere le seguenti informazioni che, in conformità dell'articolo 33, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/679, devono essere indicate nella notifica del titolare del trattamento e includere almeno:

   1) la natura dei dati personali compresi, ove possibile, le categorie e il numero approssimativo di interessati in questione nonché le categorie e il numero approssimativo di registrazioni dei dati personali in questione;

   2) le probabili conseguenze della violazione dei dati personali;

   3) le misure adottate o di cui si propone l'adozione da parte del titolare del trattamento per porre rimedio alla violazione dei dati personali, se del caso anche per attenuarne i possibili effetti negativi.

   Qualora, e nella misura in cui, non sia possibile fornire tutte le informazioni contemporaneamente, la notifica iniziale contiene le informazioni disponibili in quel momento, e le altre informazioni sono fornite successivamente, non appena disponibili, senza ingiustificato ritardo.

c) nell'adempiere, in conformità dell'articolo 34 del regolamento (UE) 2016/679, all'obbligo di comunicare senza ingiustificato ritardo la violazione dei dati personali all'interessato, qualora la violazione dei dati personali sia suscettibile di presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

9.2. Violazione riguardante dati trattati dal responsabile del trattamento

In caso di una violazione dei dati personali trattati dal responsabile del trattamento, quest'ultimo ne dà notifica al titolare del trattamento senza ingiustificato ritardo dopo esserne venuto a conoscenza. La notifica contiene almeno:

a) una descrizione della natura della violazione (compresi, ove possibile, le categorie e il numero approssimativo di interessati e di registrazioni dei dati in questione);

b) i recapiti di un punto di contatto presso il quale possono essere ottenute maggiori informazioni sulla violazione dei dati personali;

c) le probabili conseguenze della violazione dei dati personali e le misure adottate o di cui si propone l'adozione per porre rimedio alla violazione, anche per attenuarne i possibili effetti negativi.

Qualora, e nella misura in cui, non sia possibile fornire tutte le informazioni contemporaneamente, la notifica iniziale contiene le informazioni disponibili in quel momento, e le altre informazioni sono fornite successivamente, non appena disponibili, senza ingiustificato ritardo.

Le parti stabiliscono nell'allegato III tutti gli altri elementi che il responsabile del trattamento è tenuto a fornire quando assiste il titolare del trattamento nell'adempimento degli obblighi che incombono al titolare del trattamento a norma degli articoli 33 e 34 del regolamento (UE) 2016/679.

copia informatica per consultazione

SEZIONE III - DISPOSIZIONI FINALI

Clausola 10) Inosservanza delle clausole e risoluzione

a) fatte salve le disposizioni del regolamento (UE) 2016/679, qualora il responsabile del trattamento violi gli obblighi che gli incombono a norma delle presenti clausole, il titolare del trattamento può dare istruzione al responsabile del trattamento di sospendere il trattamento dei dati personali fino a quando quest'ultimo non rispetti le presenti clausole o non sia risolto il contratto. Il responsabile del trattamento informa prontamente il titolare del trattamento qualora, per qualunque motivo, non sia in grado di rispettare le presenti clausole.

b) il titolare del trattamento ha diritto di risolvere il contratto per quanto riguarda il trattamento dei dati personali conformemente alle presenti clausole qualora:

   1) il trattamento dei dati personali da parte del responsabile del trattamento sia stato sospeso dal titolare del trattamento in conformità della lettera a) e il rispetto delle presenti clausole non sia ripristinato entro un termine ragionevole e in ogni caso entro un mese dalla sospensione;

   2) il responsabile del trattamento violi in modo sostanziale o persistente le presenti clausole o gli obblighi che gli incombono a norma del regolamento (UE) 2016/679;

   3) il responsabile del trattamento non rispetti una decisione vincolante di un organo giurisdizionale competente o della o delle autorità di controllo competenti per quanto riguarda i suoi obblighi in conformità delle presenti clausole o del regolamento (UE) 2016/679.

c) il responsabile del trattamento ha diritto di risolvere il contratto per quanto riguarda il trattamento dei dati personali a norma delle presenti clausole qualora, dopo aver informato il titolare del trattamento che le sue istruzioni violano i requisiti giuridici applicabili in conformità della clausola 7.1, lettera b), il titolare del trattamento insista sul rispetto delle istruzioni.

d) dopo la risoluzione del contratto il responsabile del trattamento, a scelta del titolare del trattamento, cancella tutti i dati personali trattati per conto del titolare del trattamento e certifica a quest'ultimo di averlo fatto, oppure restituisce al titolare del trattamento tutti i dati personali e cancella le copie esistenti, a meno che il diritto dell'Unione o dello Stato membro non richieda la conservazione dei dati personali. Finché i dati non sono cancellati o restituiti, il responsabile del trattamento continua ad assicurare il rispetto delle presenti clausole.

copia informatica per consultazione

ALLEGATO I

ELENCO DELLE PARTI

TITOLARE DEL TRATTAMENTO

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Piazzale Mazzini 2 -16122 - Genova

pec@cert.cittametropolitana.genova.it

Nome, qualifica e dati di contatto della persona che sottoscrive l'accordo:
Dott. Giovanni Librici - Direttore della Direzione Risorse
Giovanni.librici@cittametropolitana.genova.it

Nome e dati di contatto del responsabile della protezione dei dati (RPD):
Avv. Massimo Ramello
dpo@pec.gdpr.nelcomune.it

Firma e data di adesione: .....

** *** **

RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

@@RAGIONE SOCIALE@@@
Indirizzo:
PEC: indirizzo pec

Nome, qualifica e dati di contatto della persona che sottoscrive l'accordo:

……

Nome e dati di contatto del responsabile della protezione dei dati (RPD):

……

Firma e data di adesione: .....

N.B: In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI), vanno indicati anche i mandanti che svolgano attività di trattamento di dati personali per conto del titolare del trattamento.

copia informatica per consultazione

ALLEGATO II

DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO

Categorie di interessati i cui dati personali sono trattati:

[ ] Dipendenti/Consulenti

[ ] Utenti/Contraenti/Abbonati/Clienti (attuali o potenziali)

[ ] Associati, soci, aderenti, simpatizzanti, sostenitori

[ ] Soggetti che ricoprono cariche sociali

[ ] Beneficiari o assistiti

[ ] Pazienti

[ ] Minori

[ ] Persone vulnerabili (es. vittime di violenze o abusi, rifugiati, richiedenti asilo)

[ ] Altro (specificare .....)

Categorie di dati personali trattati:

[ ] Dati anagrafici (nome, cognome, sesso, data di nascita, luogo di nascita, codice fiscale)

[ ] Dati di contatto (indirizzo postale o di posta elettronica, numero di telefono fisso o mobile)

[ ] Dati di accesso e di identificazione (username, password, customer ID, altro…)

[ ] Dati di pagamento (numero di conto corrente, dettagli della carta di credito, altro…)

[ ] Dati relativi alla fornitura di un servizio di comunicazione elettronica (dati di traffico, dati relativi alla navigazione internet, altro…)

[ ] Dati relativi a condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza

[ ] Dati di profilazione

[ ] Dati relativi a documenti di identificazione/riconoscimento (carta di identità, passaporto, patente, CNS, altro…)

[ ] Dati relativi all'ubicazione

[ ] Altro (specificare .....)

Dati sensibili trattati (se del caso) e limitazioni o garanzie applicate che tengono pienamente conto della natura dei dati e dei rischi connessi, ad esempio una rigorosa limitazione delle finalità, limitazioni all'accesso (tra cui accesso solo per il personale che ha seguito una formazione specializzata), tenuta di un registro degli accessi ai dati, limitazioni ai trasferimenti successivi o misure di sicurezza supplementari:

[ ] Dati che rivelano l'origine razziale o etnica

[ ] Dati che rivelano le opinioni politiche

[ ] Dati che rivelano le convinzioni religiose o filosofiche

[ ] Dati che rivelano l'appartenenza sindacale

[ ] Dati relativi alla vita sessuale o all'orientamento sessuale

[ ] Dati relativi alla salute

[ ] Dati genetici

[ ] Dati biometrici

Natura del trattamento

.....

copia informatica per consultazione

Finalità per le quali i dati personali sono trattati per conto del titolare del trattamento

.....

Durata del trattamento

.....

Per il trattamento da parte di (sub-)responsabili del trattamento, specificare anche la materia disciplinata, la natura e la durata del trattamento

.....

copia informatica per consultazione

ALLEGATO III

MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE PER GARANTIRE LA SICUREZZA DEI DATI

Descrizione delle misure di sicurezza tecniche ed organizzative che devono essere messe in atto dal o dai responsabili del trattamento (comprese le eventuali certificazioni pertinenti) per garantire un adeguato livello di sicurezza, tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e della finalità del trattamento, nonché dei rischi per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

[X] misure generali

Registro dei trattamenti
Il responsabile del trattamento tiene per iscritto un registro delle attività relative al trattamento svolte per conto del Titolare e delle applicazioni informatizzate utilizzate, nel pieno rispetto del RGPD.

Persone autorizzate
Il Responsabile del Trattamento si impegna a tenere ed aggiornare, in caso di modifiche, l'elenco degli operatori autorizzati ed opportunamente formati in materia di protezione dei dati personali, impartendo loro, per iscritto, specifiche istruzioni su come trattare i dati personali nell'ambito della propria attività, curando, in particolare, il profilo della sicurezza dei dati, ai sensi dell'articolo 29 del RGPD. Il Titolare può richiedere una prova documentata al fine di verificare tali adempimenti.
Persone autorizzate in qualità di Amministratori di Sistema
Il Responsabile, qualora di avvalga di personale che svolga compiti riconducibili a quelli di Amministratori di Sistema, si impegna a conformarsi al Provvedimento generale del Garante per la protezione dei dati personali del 27 novembre 2008 "Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema", così come modificato dal Provvedimento del Garante del 25 giugno 2009 "Modifiche del provvedimento del 27 novembre 2008 recante prescrizioni ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni di amministratore di sistema e proroga dei termini per il loro adempimento", così come eventualmente modificato o sostituito dallo stesso Garante, e ad ogni altro pertinente provvedimento dell'Autorità.
Il Titolare può richiedere una prova documentata al fine di verificare tali adempimenti.

Responsabilità
Il responsabile s'impegna a mantenere indenne il titolare da qualsiasi responsabilità, danno, incluse le spese legali od altro onere che possa derivare da pretese, azioni o procedimenti avanzate da terzi a seguito dell'eventuale illiceità o non correttezza delle operazioni di trattamento dei dati personali che sia imputabile a fatto, comportamento od omissione del responsabile (o di suoi dipendenti e/o collaboratori), ivi incluse le eventuali sanzioni che dovessero essere comminate ai sensi del RGPD.
Il responsabile si impegna a comunicare prontamente al titolare eventuali situazioni sopravvenute che, per il mutare delle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico o per qualsiasi altra ragione, possano incidere sulla propria idoneità alla prestazione dei servizi dedotti nel presente accordo.
Il titolare ha il diritto di reclamare dal responsabile la parte dell'eventuale risarcimento di cui dovesse essere chiamato a rispondere nei confronti di terzi per le violazioni commesse dal responsabile ai sensi dell'art. 82, paragrafo 5, del RGPD.

Comunicazioni
Qualsiasi comunicazione relativa al presente accordo ed al sottostante contratto dovrà essere data per iscritto ed a mezzo di posta elettronica certificata, con ricevuta di accettazione e conferma di consegna, purché inviati o consegnati all'indirizzo indicato nell'accordo stesso. Tale indirizzo potrà essere modificato da ciascuna delle parti, dandone comunicazione all'altra ai sensi del presente comma.

copia informatica per consultazione

Foro competente
Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra le parti in ordine all'interpretazione del presente accordo e la corretta esecuzione delle disposizioni contrattuali in esso contenute sarà competente il Foro di Genova. È esclusa qualsiasi forma di arbitrato.

[X] procedure per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative adottate, al fine di garantire la sicurezza del trattamento;

[X] misure per garantire la minimizzazione dei dati quali, a titolo esemplificativo:
- definizione di policy interne che vietino la raccolta di dati non necessari;
- definizione chiara delle finalità: identificare in modo specifico e documentato le finalità per cui i dati personali sono necessari prima di raccoglierli, sulla base di un confronto puntuale con il titolare;
- analisi di necessità e proporzionalità: valutare attentamente se la raccolta di ciascun dato personale sia strettamente necessaria e proporzionata rispetto alle finalità identificate;
- evitare la raccolta di dati "per sicurezza" o "in caso possano servire in futuro";
- limitazione dei dati raccolti: raccogliere solo i dati personali strettamente necessari per le finalità dichiarate. Evitare di raccogliere dati superflui o non pertinenti;
- privacy by design e by default: integrare il principio di minimizzazione dei dati fin dalla progettazione di sistemi, processi e servizi che trattano dati personali, limitando la raccolta e il trattamento dei dati al minimo necessario per impostazione predefinita;
- analisi dettagliata delle effettive necessità di dati per ciascuna attività;
- revisione periodica dei dati raccolti per eliminare quelli superflui;
- formazione del personale sulla minimizzazione dei dati;
- previsione di Audit e controlli interni: eseguire audit e controlli interni per valutare l'implementazione e l'efficacia delle misure di minimizzazione dei dati.

[X] misure per garantire la qualità dei dati quali, a titolo esemplificativo;
Validazione e Accuratezza dei dati
- implementare procedure di convalida dei dati in fase di inserimento per ridurre errori;
- implementare controlli automatici e/o manuali per controllare la coerenza e l'accuratezza dei dati;
- implementare meccanismi di controllo qualità durante le fasi di elaborazione, migrazione ed archiviazione dei dati per individuare e correggere eventuali errori o incongruenze;
- coinvolgere i dipendenti in sessioni di formazione su tecniche di inserimento corretto dei dati;
- rivedere regolarmente i set di dati per identificare e risolvere discrepanze in modo proattivo;
- implementare sistemi di data quality monitoring;
- implementare processi di escalation per problemi di data quality;

Aggiornamento Periodico dei dati
- stabilire procedure chiare per l'aggiornamento dei dati personali, garantendo che le informazioni trattate siano sempre accurate e attuali;
- programmare attività regolari di aggiornamento per garantire che i dati siano sempre attuali;
- implementare notifiche automatiche per avvisare il personale della necessità di aggiornare informazioni critiche;
- utilizzare procedure di confronto dei dati con il titolare per mantenerne l'attualità;
- stabilire un protocollo per la rimozione o l'archiviazione di dati obsoleti;

Uniformità e Consistenza dei dati
- creare standard di inserimento dei dati per assicurare coerenza in tutta l'organizzazione;
- utilizzare formati predefiniti per dati comuni (es. date, unità di misura) per evitare discrepanze;
- integrare sistemi di gestione dei dati per sincronizzare le informazioni tra diverse piattaforme;

copia informatica per consultazione

- condurre sessioni di formazione per garantire che i dipendenti comprendano l'importanza della consistenza dei dati.
- monitorare regolarmente i dati per rilevare e correggere incongruenze;

Gestione delle duplicazioni

- definire processi di deduplicazione e pulizia dei dati;
- implementare software di deduplicazione per identificare e unire dati duplicati;
- utilizzare identificatori univoci per garantire che ciascun record nel sistema sia unico;
- eseguire scansioni periodiche per rilevare eventuali duplicati;
- stabilire procedure per la verifica manuale di duplicati segnalati da sistemi automatizzati;
- educare il personale sull'importanza di evitare l'inserimento duplicato di dati.

Formazione del personale sulla gestione dei dati

- organizzare corsi specifici sulle procedure di raccolta e inserimento dati;
- sensibilizzare il personale sull'importanza dell'accuratezza dei dati;
- addestrare il personale all'uso corretto dei sistemi informativi;
- condividere best practices per mantenere alta la qualità dei dati;

[X] misure per garantire la conservazione limitata dei dati;

- redigere una policy interna che definisca in modo preciso e documentato i tempi di conservazione di ogni tipologia di dato personale trattato per conto del titolare;
- considerare eventuali obblighi legali per la conservazione dei dati, come quelli fiscali o contrattuali;
- documentare le ragioni per eventuali estensioni dei tempi di conservazione;
- applicare una politica di revisione periodica dei termini di conservazione per assicurare la loro attualità;
- evitare di conservare dati oltre il tempo necessario al raggiungimento delle finalità dichiarate;
- implementare sistemi, come scadenziari, sistemi automatici di notifica o flussi di lavoro automatizzati, che permettano di monitorare la data di scadenza dei termini di conservazione ed attivare le procedure di cancellazione o revisione;
- utilizzare database e sistemi di archiviazione che consentano di impostare regole automatiche per la conservazione e la cancellazione dei dati al termine del periodo prestabilito;
- definire processi strutturati di cancellazione;
- utilizzare strumenti certificati di data wiping o ricorrere a fornitori specializzati per la distruzione certificata;
- definire processi di gestione sicura dei supporti di memorizzazione dismessi;
- documentare le operazioni di distruzione dei dati;
- sensibilizzare e formare il personale sull'importanza della conservazione limitata dei dati e sulle procedure aziendali da seguire;
- eseguire verifiche a campione sul rispetto dei tempi di conservazione;
- valutare l'utilizzo di tecniche di pseudonimizzazione o anonimizzazione per ridurre la quantità di dati personali conservati ed il rischio per gli interessati;

[X] misure per garantire la cancellazione o la restituzione dei dati al termine dell'accordo;

Al termine della prestazione dei servizi relativi al trattamento dei dati personali, il responsabile del trattamento ha l'obbligo di restituire tutti i dati personali al titolare del trattamento e cancellare le copie esistenti, salvo che il diritto dell'Unione o degli Stati membri preveda la conservazione dei dati.

Il responsabile, su richiesta del titolare, provvede a rilasciare apposita dichiarazione scritta contenente l'attestazione che, presso di sè, non esiste alcuna copia dei dati personali e delle informazioni trattate per conto del titolare. Sul contenuto di tale dichiarazione il titolare si riserva il diritto di effettuare controlli e verifiche volte ad accertarne la veridicità, anche ricorrendo ad una terza parte, a condizione che la terza parte non abbia una relazione competitiva con il Responsabile stesso.

In caso di fallimento o sottoposizione ad altra procedura concorsuale del responsabile, ovvero in caso di mancato assolvimento da parte di quest'ultimo degli obblighi previsti ai commi che precedono, ovvero ancora

copia informatica per consultazione

in caso di omissione ovvero di sospensione anche parziale, da parte del responsabile, dell'esecuzione delle obbligazioni oggetto del presente accordo, il titolare, ove possibile e dandone opportuna comunicazione, potrà sostituirsi al responsabile nell'esecuzione delle obbligazioni ovvero potrà avvalersi di soggetto terzo in danno ed a spese del responsabile, fatto salvo il risarcimento del maggior danno
Il responsabile è tenuto a non comunicare, trasferire o condividere, i dati personali trattati per conto del titolare a terze parti, salvo qualora legislativamente richiesto e, in ogni caso, informandone preventivamente il titolare.

[X] azioni di Valutazione e Mitigazione dei Rischi quali, a titolo esemplificativo:

- condurre valutazioni per identificare e mitigare i rischi associati ai trattamenti effettuati per conto del titolare;
- adottare procedure interne per valutare la conformità delle pratiche di trattamento dei dati;
- utilizzare strumenti software per monitorare ed analizzare i rischi emergenti e le vulnerabilità;
- collaborare con esperti esterni per condurre audit indipendenti della sicurezza delle informazioni;
- implementare misure correttive tempestive in risposta ai risultati delle valutazioni del rischio;

[X] misure di gestione degli Accessi ai dati (identificazione e autorizzazione dell'utente) quali, a titolo esemplificativo:

- implementare sistemi di controllo degli accessi basati sui ruoli (RBAC) per garantire che solo il personale autorizzato possa accedere ai dati personali (principio del privilegio minimo);
- stabilire procedure di autorizzazione multilivello per modifiche critiche ai dati;
- utilizzare l'autenticazione multi-fattore (MFA) per aumentare la sicurezza agli accessi;
- revisionare regolarmente i permessi di accesso per accertarsi che siano aggiornati e pertinenti;
- stabilire procedure di revoca degli accessi per dipendenti che abbia cessato il proprio rapporto o trasferiti ad altre posizioni;
- eseguire audit regolari per assicurarsi che le policy di accesso siano rispettate.

[X] misure per garantire la sicurezza fisica dei luoghi in cui i dati personali sono trattati quali, a titolo esemplificativo:

Controllo degli Accessi Fisici

- implementare sistemi di controllo degli accessi come badge elettronici o codici di accesso per limitare l'accesso ai locali dove sono conservati i dati;
- monitorare e registrare chi accede alle aree sensibili attraverso log di accesso che possono essere verificati e revisionati;
- assicurarsi che solo il personale autorizzato possa entrare nelle aree in cui sono presenti dati personali o server;
- installare sistemi di videosorveglianza per monitorare continuamente le aree di accesso critico;
- effettuare controlli periodici per garantire che i dispositivi di accesso siano funzionanti e adeguati alle necessità di sicurezza.

Protezione dei dispositivi hardware

- mantenere un inventario aggiornato di tutti i supporti di memorizzazione (server, hard disk, chiavette USB, ecc.) che contengono dati personali, trattati per conto del titolare, tenendo traccia della loro posizione e del loro utilizzo;
- collocare server ed apparecchiature critiche in armadi o stanze chiuse a chiave per prevenire accessi non autorizzati;
- utilizzare allarmi e sistemi di rilevamento delle intrusioni per segnalare immediatamente accessi non autorizzati o forzature;
- assicurarsi che i dispositivi mobili contenenti dati personali (laptop, smartphone) abbiano misure di sicurezza come blocchi di sicurezza fisici e crittografia dei dati;

copia informatica per consultazione

- implementare pratiche di gestione del ciclo di vita per dispositivi hardware, comprendendo la tracciabilità e la gestione appropriata dello smaltimento;
- predisporre ed osservare protocolli rigorosi per il trasporto e lo spostamento delle apparecchiature contenenti dati personali;

Protezione delle Strutture

- verificare che le strutture abbiano una protezione adeguata contro incendi, inondazioni e altre calamità naturali;
- installare rilevatori di fumo, sensori d'inondazione e sistemi di estinzione degli incendi per ridurre il rischio di danni fisici ai dati;
- implementare protezioni antisismiche nelle aree soggette a terremoti per prevenire danni strutturali;
- assicurare la tenuta e l'efficienza degli impianti elettrici e di climatizzazione per prevenire interruzioni che possano compromettere l'integrità delle apparecchiature;
- pianificare e testare regolarmente piani di risposta alle emergenze per mitigare l'impatto di disastri fisici;

Gestione dei visitatori

- stabilire politiche chiare per l'accesso dei visitatori alle aree sensibili delle strutture;
- richiedere ai visitatori di firmare registri di ingresso e di essere sempre accompagnati da personale autorizzato;
- fornire badge temporanei per i visitatori per distinguerli facilmente dal personale interno e monitorarne i movimenti;
- limitare le visite a orari specifici e solo alle aree pertinenti alla finalità della visita;
- educare il personale sulle procedure di gestione dei visitatori per garantire la conformità alle politiche aziendali;

[X] misure di pseudonimizzazione e cifratura dei dati personali quali, a titolo esemplificativo:

- implementare la cifratura dei dati sia in transito che a riposo per proteggerli da accessi non autorizzati (utilizzo di protocolli HTTPS per le comunicazioni web, cifratura del disco rigido dei server che ospitano i dati personali, impiego di VPN per l'accesso remoto);
- utilizzare tecniche di hashing per oscurare gli identificativi diretti;
- utilizzare tecniche di pseudonimizzazione per separare l'identità degli utenti dai dati grezzi;
- cifratura dei database e dei backup;
- assicurarsi che le chiavi di cifratura siano gestite in modo sicuro e accessibili solo al personale autorizzato;
- effettuare audit regolari per verificare l'efficacia delle misure di cifratura;
- formare il personale su come maneggiare dati cifrati e pseudonimizzati, garantendo la loro corretta gestione;

[X] misure di anonimizzazione dei dati, quando possibile, come l'aggregazione dei dati a livello statistico, la rimozione di informazioni direttamente identificative, ecc.

[X] misure di protezione dei dati durante la trasmissione quali, a titolo esemplificativo:

- prevedere l'utilizzo di algoritmi di cifratura robusti e riconosciuti (es. AES-256) per la cifratura dei dati in transito;
- definire modalità sicure per lo scambio e la gestione delle chiavi di cifratura, ad esempio tramite protocolli di key agreement o sistemi di gestione delle chiavi centralizzati;
- utilizzare protocolli di cifratura come TLS per le comunicazioni via web (HTTPS);
- implementare della cifratura end-to-end per le comunicazioni e-mail;
- implementare sistemi di cifratura dei dati trasmessi su reti wireless;
- utilizzare VPN per le connessioni remote;
- imporre al proprio personale l'utilizzo di canali di trasmissione sicuri e controllati, limitando o vietando l'utilizzo di metodi di trasmissione non sicuri;

copia informatica per consultazione

- effettuare una valutazione della sicurezza dei canali utilizzati, considerando fattori come la riservatezza, l'integrità e l'autenticazione;
- prevedere la cifratura dei dispositivi mobili e rimovibili;
- prevedere limitazioni al trasporto fisico di supporti con dati non cifrati;
- prevedere backup cifrati dei dati in transito;
- prevedere la segregazione dei dati personali da altri dati durante la trasmissione, ad esempio tramite l'utilizzo di VLAN dedicate o container crittografati;
- definire misure per proteggere i dati da accessi non autorizzati durante il transito, come l'autenticazione e l'autorizzazione a livello di dispositivo o di applicazione;
- prevedere la registrazione dettagliata di tutti gli accessi e le operazioni sui dati durante la trasmissione, includendo timestamp, utente, indirizzo IP e tipo di operazione;
- implementare sistemi di rilevamento delle intrusioni (IDS) per monitorare il traffico di rete e identificare attività sospette;
- assicurarsi che il personale, coinvolto nella trasmissione dei dati sia adeguatamente formato sulle procedure di sicurezza, sulle policy aziendali e sui rischi connessi alla trasmissione di dati personali;
- definire procedure chiare per la gestione degli incidenti di sicurezza durante la trasmissione dei dati, includendo la segnalazione tempestiva al titolare del trattamento e l'adozione di misure correttive;

[X] piani di Continuità Operativa e Ripristino dei dati quali, a titolo esemplificativo:

- creare e mantenere aggiornati piani di continuità operativa che includano rapidi tempi di ripristino dei sistemi e dati critici;
- effettuare esercitazioni di simulazione per testare l'efficacia dei piani di continuità e ripristino;
- aggiornare regolarmente i piani di backup per includere nuove risorse e dati critici;
- definire una strategia di backup che preveda sia backup completi periodici che backup incrementali frequenti, in modo da ridurre la perdita di dati in caso di incidente e ottimizzare l'utilizzo dello spazio di archiviazione;
- eseguire regolarmente backup dei dati adottando il principio del "3-2-1": almeno tre copie dei dati; utilizzando almeno due sistemi differenti, di cui una copia deve essere conservata off-site, per assicurare la disponibilità dei dati anche in caso di disastro che comprometta la sede principale;
- utilizzare servizi e piattaforme di backup che rispettino gli standard di protezione dati;
- valutare l'utilizzo di soluzioni di backup che offrano funzionalità di sicurezza avanzate, come la cifratura end-to-end, l'autenticazione a più fattori, la gestione granulare degli accessi e la registrazione di tutte le attività;
- per le macchine virtuali, oltre al backup, effettuare repliche che permettano un rapido ripristino;
- garantire che i supporti di backup fisici e logici e le repliche siano protetti da accessi non autorizzati;
- implementare procedure regolari di revisione e test dei backup per verificare l'integrità e la disponibilità dei dati archiviati;
- prevedere report periodici che attestino l'esecuzione dei backup, l'integrità dei dati e la conformità alle policy definite.
- stabilire procedure di risposta agli incidenti per affrontare rapidamente eventuali violazioni della sicurezza dei dati;
- formare il personale sulle pratiche di gestione delle emergenze e sul loro ruolo nei piani di continuità;

[X] misure per garantire la registrazione degli eventi informatici quali, a titolo esemplificativo:

Implementazione di Sistemi di Log

- definire le responsabilità in merito alla registrazione degli eventi e collaborare per garantire che i sistemi di log siano in grado di fornire le informazioni necessarie al titolare per l'analisi degli incidenti e la notifica alle autorità competenti;

copia informatica per consultazione

- implementare sistemi centralizzati che registrino tutti gli eventi rilevanti per la sicurezza ed il trattamento dei dati, come accessi, modifiche, cancellazioni, tentativi di accesso non autorizzati, anomalie
- assicurarsi che i log siano completi e dettagliati, includendo data, ora, utente responsabile e dettagli delle azioni effettuate;
- utilizzare strumenti di correlazione degli eventi;
- eseguire controlli incrociati tra diverse fonti di log;
- predisporre backup regolari dei log per garantirne la disponibilità in caso di necessità di verifica o ripristino;

Determinazione dei Periodi di Conservazione dei Log

- definire chiare politiche di conservazione per i log degli eventi;
- automatizzare i processi di eliminazione dei log scaduti per ridurre il rischio di conservazione eccessiva di dati;

Monitoraggio e Revisione Periodica

- condurre regolari audit dei processi di registrazione degli eventi per assicurare che siano conformi agli standard di sicurezza ed alla normativa di protezione dei dati personali;
- implementare un piano di azione per correggere eventuali discrepanze o lacune identificate durante le revisioni;
- stabilire un sistema di revisione ed auditing dei log per identificare rapidamente eventuali attività sospette;
- documentare tutte le revisioni e le conclusioni per fornire un quadro chiaro delle pratiche di gestione dei log;

Utilizzo di Strumenti di Analytics

- implementare sistemi di monitoraggio in tempo reale che analizzino i log di sistema ed inviino allerte in caso di eventi sospetti o anomalie, consentendo un intervento tempestivo.
- utilizzare dashboard e report per monitorare l'integrità e la sicurezza dei dati continuamente;
- sviluppare indicatori di performance chiave (KPI) per valutare l'efficacia dei sistemi di registrazione degli eventi e l'aderenza alle compliance;

Protezione e Sicurezza dei Dati di Log

- adottare strumenti di sincronizzazione temporale di tutti i sistemi per una corretta cronologia degli eventi
- adottare misure per garantire l'integrità e l'immutabilità dei log, ad esempio tramite firme digitali, sistemi WORM (Write Once Read Many) o blockchain, per evitare la manipolazione o la cancellazione dei dati di log;
- crittografare i dati di log per proteggerli da accessi non autorizzati durante il transito ed a riposo;
- implementare rigide misure di controllo degli accessi per i sistemi di log, assicurando che solo personale qualificato possa visualizzare o modificare i dati;
- testare la sicurezza delle infrastrutture di registrazione degli eventi contro potenziali vulnerabilità;
- definire workflow di escalation per gli eventi rilevanti;
- effettuare simulazioni di incidenti per migliorare le risposte alle situazioni di compromissione dei dati di log;
- eseguire periodicamente revisioni e audit dei sistemi di log per verificarne l'efficacia, l'adeguatezza e la conformità alle normative vigenti;
- attivare procedure e strumenti di analisi forense dei log in caso di incidenti;

Formazione

- formare e sensibilizzazione del personale addetto alla gestione dei sistemi ed alla sicurezza informatica sulle corrette procedure di gestione dei log (lettura ed interpretazione) e sulla loro importanza per l'individuazione e la gestione degli incidenti.

[X] attività di Formazione e Consapevolezza del Personale:

- organizzare sessioni di formazione regolari per tutto il personale sulla protezione dei dati personali e sulle proprie responsabilità, simulazioni di attacchi informatici e data breach;
- diffondere linee guida e politiche aziendali chiare relative alla gestione dei dati personali;

copia informatica per consultazione

- sensibilizzare il personale sui rischi legati alla sicurezza informatica e su come prevenirli;
- istituire programmi di aggiornamento continuo per far fronte a cambiamenti normativi e tecnologici;
- monitorare l'efficacia dei programmi di formazione attraverso test e feedback dai partecipanti;

[X] misure specifiche che il responsabile del trattamento deve adottare per essere in grado di fornire assistenza al titolare del trattamento in relazione ad una violazione di dati personali (data breach):

- attenersi alle prescrizioni contenute nella procedura di gestione delle violazioni di dati personali adottata dal titolare del trattamento;

Comunicazione Tempestiva

- informare tempestivamente il titolare del trattamento una volta rilevata una violazione dei dati personali;
- stabilire canali di comunicazione chiari e diretti con il titolare per garantire una rapida risposta in caso di incidente;

Coordinamento delle Attività di Risposta

- collaborare attivamente con il titolare per valutare l'entità della violazione e le sue potenziali conseguenze;
- partecipare alla stesura e all'esecuzione di un piano di risposta per mitigare i danni e ripristinare la sicurezza;
- eseguire simulazioni e test periodici del piano di risposta agli incidenti per verificarne l'efficacia e garantire che il personale sia pronto ad intervenire in caso di reale necessità;

Documentazione e Reporting

- tenere una documentazione dettagliata di tutti gli aspetti dell'incidente, comprese le cause, le misure adottate e l'interazione con il titolare;
- supportare il titolare nel compilare il registro delle violazioni, necessario per eventuali verifiche da parte del Garante per la protezione dei dati personali;
- Implementazione di Misure Correttive
- collaborare con il titolare per identificare ed implementare misure correttive atte a prevenire future violazioni simili;
- partecipare all'aggiornamento delle politiche e procedure di sicurezza in base alle lezioni apprese dall'incidente;

Assistenza nella Notifica al Garante

- fornire al titolare tutte le informazioni necessarie per una tempestiva notifica della violazione al Garante, qualora la violazione possa comportare rischi significativi per i diritti e le libertà delle persone fisiche;
- fornire supporto al titolare del trattamento per l'eventuale comunicazione del data breach all'interessato;

Registro delle violazioni

- mantenere un registro degli incidenti di sicurezza, anche qualora non vi fossero violazioni di dati personali e le medesime non determinassero l'obbligo di notifica all'Autorità di controllo, per coadiuvare il Titolare nel suo obbligo relativo al paragrafo 5 dell'art. 33 del RGPD. A seguito del verificarsi di incidenti di sicurezza, il Titolare potrà:
  1. condurre audit, anche senza preavviso e avvalendosi di soggetti terzi;
  2. prescrivere ulteriori misure di sicurezza, anche apportando modifiche a quelle previste dal presente accordo;
  3. esercitare azioni di rivalsa nei confronti del responsabile;
  4. applicare le penali contrattuali;
  5. risolvere il contratto in essere con il responsabile.

[X] misure specifiche che il responsabile del trattamento deve adottare per essere in grado di fornire assistenza al titolare del trattamento in relazione alla Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati personali (DPIA):

Collaborazione nella Valutazione dei Rischi

- fornire al titolare una chiara descrizione dei tipi di trattamenti eseguiti e dei dati coinvolti, contribuendo all'identificazione dei possibili rischi;

copia informatica per consultazione

- supportare il titolare nell'analisi delle specifiche tecniche ed organizzative già esistenti per mitigare tali rischi;

Raccolta e Condivisione delle Informazioni

- garantire la disponibilità di tutte le informazioni necessarie riguardanti le modalità di trattamento ed il workflow dei dati personali;
- contribuire alla raccolta dei feedback e delle osservazioni derivanti dai trattamenti già attivi per affinare l'analisi dei rischi;
- contribuire alla stesura e revisione della documentazione relativa alla DPIA, assicurando che i processi siano chiaramente definiti e completi;
- manutenere registrazioni dettagliate delle discussioni, decisioni e azioni intraprese durante la valutazione d'impatto.
- partecipare alla revisione periodica della DPIA, in un'ottica di miglioramento continuo, offrendo consulenza nelle aree identificate come problematiche o a rischio;
- essere proattivi nell'adeguare misure e procedure in base al feedback raccolto e alle evoluzioni normative;
- supportare il titolare nella comunicazione con l'autorità Garante per la protezione dei dati personali, qualora la DPIA evidenziasse la necessità di una consultazione preventiva;

[X] misure specifiche in relazione al trasferimento dei dati personali verso Paesi terzi e Organizzazioni internazionali:

Sono vietati i trasferimenti extra SEE verso Paesi terzi e Organizzazioni internazionali.

Salvo che il titolare del trattamento non fornisca, nel presente accordo o successivamente, istruzioni documentate riguardanti il trasferimento dei dati personali verso un paese terzo od una organizzazione internazionale, il responsabile del trattamento non ha diritto di eseguire tale trasferimento.

[X] misure specifiche che il responsabile del trattamento deve adottare per essere in grado di fornire assistenza al titolare del trattamento in relazione alle istanze di esercizio dei diritti riconosciuti all'interessato:

- rendere all'interessato l'informativa sulla base del modello e delle informazioni fornite dal titolare del trattamento;
- ove necessario, acquisire dall'interessato il consenso al trattamento dei dati personali, sulla base della modulistica e delle informazioni fornite dal titolare;
- conservare, per conto del titolare del trattamento, il consenso espresso dall'interessato, garantendone l'integrità, la disponibilità e la riservatezza;
- fornire al titolare tutte le informazioni necessarie per rispondere alle richieste degli interessati nei tempi previsti dal RGPD;
- inoltrare tempestivamente al titolare tutte le richieste ricevute direttamente dagli interessati, fornendo tutte le informazioni in suo possesso e la documentazione di supporto;
- fornire al titolare il proprio supporto tecnico e specialistico per valutare l'ammissibilità delle richieste e verificare la corretta applicazione del RGPD, in particolare per quanto riguarda le basi giuridiche del trattamento, le eventuali limitazioni all'esercizio dei diritti e le modalità di risposta;
- collaborare attivamente con il titolare per dare seguito alle richieste degli interessati, fornendo l'accesso ai dati, apportando le modifiche richieste od eseguendo le altre operazioni necessarie nel rispetto della normativa e degli accordi contrattuali;
- mettere a disposizione del titolare strumenti e risorse tecniche necessarie per facilitare l'adempimento delle richieste, come meccanismi per l'estrazione e la consegna sicura dei dati;
- implementare tecnologie che permettano la cancellazione o l'anonimizzazione automatizzata dei dati su richiesta;

Qualora il responsabile riceva richieste provenienti dall'interessato, finalizzate all'esercizio dei propri diritti, esso dovrà:

copia informatica per consultazione

- darne tempestiva comunicazione scritta al titolare via posta elettronica certificata, allegando copia delle richieste ricevute;
- coordinarsi, ove necessario e per quanto di propria competenza, con le funzioni interne designate dal titolare per gestire le relazioni con l'interessato.

[X] misure tecniche ed organizzative specifiche che un eventuale sub-responsabile del trattamento deve prendere per essere in grado di fornire assistenza al titolare del trattamento:

- sottoscrivere un accordo scritto con il responsabile principale che definisca chiaramente i compiti, le responsabilità e le misure di sicurezza da adottare. Questo include anche l'obbligo di ricevere autorizzazione scritta dal titolare per eventuali sub-nomine;
- garantire che tutte le operazioni di trattamento rispettino le norme del RGPD e le istruzioni specifiche ricevute dal responsabile principale;
- prevedere audit regolari e verifiche interne per assicurarsi che le politiche di conformità siano efficacemente applicate;
- adottare misure tecniche ed organizzative adeguate per proteggere i dati trattati, come la crittografia, la pseudonimizzazione e restrizioni di accesso, in linea con l'articolo 32 del RGPD;
- assicurare la riservatezza, integrità, disponibilità e resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;
- supportare il responsabile principale nel fornire accesso ai dati o rettificarli, cancellarli o limitarli su richiesta degli interessati;
- assistere il responsabile principale nella conduzione delle Valutazioni di Impatto sulla Protezione dei Dati (DPIA) se richiesto, fornendo tutta la documentazione necessaria;
- informare immediatamente il responsabile principale di eventuali violazioni della sicurezza che comportino la perdita, la modifica o l'accesso non autorizzato ai dati personali, fornendo tutte le informazioni necessarie per consentire una risposta tempestiva;
- tenere aggiornato un registro delle attività di trattamento per dimostrare la conformità con il RGPD, specificando la natura, la durata, la finalità del trattamento, e le categorie di dati trattati;
- fornire continua formazione al proprio personale sulle normative in materia di protezione dei dati personali e cibersicurezza e sulle migliori pratiche di gestione dei dati;
- mantenersi aggiornato sulle ultime evoluzioni in materia di sicurezza dei dati per migliorare continuamente la protezione;

copia informatica per consultazione

ALLEGATO IV

ELENCO DEI SUB-RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO

Il presente allegato deve essere compilato in caso di autorizzazione specifica di sub-responsabili del trattamento [clausola 7.7, lettera a), opzione 1].

Il titolare del trattamento ha autorizzato il ricorso ai seguenti sub-responsabili del trattamento:

1. DENOMINAZIONE ENTE / OPERATORE ECONOMICO:

…….....

Indirizzo e recapito PEC:

…….....

Nome, qualifica e dati di contatto della persona che sottoscrive l'accordo:

…….....

Nome e dati di contatto del responsabile della protezione dei dati (RPD):

…….....

Descrizione del trattamento (compresa una chiara delimitazione delle responsabilità qualora siano autorizzati più sub-responsabili del trattamento):
…….....
…….....
....…….....

Firma e data di adesione: .....

2. DENOMINAZIONE ENTE / OPERATORE ECONOMICO:

…….....

Indirizzo e recapito PEC:

…….....

Nome, qualifica e dati di contatto della persona che sottoscrive l'accordo:

…….....

Nome e dati di contatto del responsabile della protezione dei dati (RPD):

…….....

Descrizione del trattamento (compresa una chiara delimitazione delle responsabilità qualora siano autorizzati più sub-responsabili del trattamento):
…….....
…….....
....…….....

copia informatica per consultazione

Firma e data di adesione: .....

copia informatica per consultazione